CAMERA dei DEPUTATI

XIII COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura)

Conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali

(C. 3104 Governo)

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

26 maggio 2015

EMENDAMENTO AC. 3104 Art. 1

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

/ In caso di mancata richiesta di adesione alla rateizzazione di cui al comma 1 e di prelievo non completamente versato, in sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché le provvidenze e gli aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori verificano l'esistenza di importi a favore dei beneficiari e provvedono alla compensazione fino alla concorrenza dell'importo del prelievo supplementare dovuto e non versato per il periodo l'aprile 2014-31 marzo 2015. L'AGEA effettua la verifica dell'avvenuta compensazione e in assenza di questa procede alla riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione nei confronti di acquirenti e produttori, applicando le misure di cui all'articolo 5 del reg 595 del 30/03/2004 e smi."

On. Guidesi Ceu Ler

On. Fedriga Fedripa
On. Caparini Caparini

Art 1

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. In assenza di richiesta di rateizzazione di cui al comma 1 e di prelievo non completamente versato, le procedure di riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione nei confronti di acquirenti e produttori, applicando le misure di cui all'articolo 15 del reg 595 del 30/03b /2004 e smi, sono di esclusiva competenza di Agea."

Lele!

On. Guidesi Cunsler'
On. Fedriga Fedrifa
On. Caparini Caparin'

_AC 3104-

EMENDAMENTO

corsiro

consmo

-Articolo 2

Al comma 1, capoverso 4 ter 1 sostituire le parole da il residuo viene ripartito fino a criteri di priorità: con le seguenti. Il residuo viene ripartito fino ad esaurimento tra tutte le aziende produttrici che hanno versato il prelievo per la campagna 2014 – 2015, partendo dalle seguenti priorità:

Taricco

Spiegazione

Si ritiene che ci siano le condizioni alla luce dei dati e delle proiezioni per poter compensare tutto il latte prodotto in eccesso da chi na rispettato la normativa vigente versando la trattenuta versamento

	•	Emendamento articolo 2
Ç 1	√ √~	Al comma 1. sono apportate le seguenti modifiche.
	H	dopo le parole Vil residuo viene ripartito sono aggiungere le seguenti X.
Co	nse	× tino ad esaurimento × con le
2/	69	Xc) alle aziende che abbiano superato di oltre il 6 per cento ma meno del 50 per cento il proprio
	l la)	quantitativo disponibile, aggunque Al capoverso I-ter. dopo la lettera c) inserire la seguente lettera V:
	1 27	d) alle aziende che abbiano superato il 50 per cento sino al 100 per cento il proprio quantitativo disponibile; per tali aziende, qualora le risorse disponibili non consentano di compensare l'intera produzione che eccede la rispettiva quota individuale, la compensazione avverrà in egual misura per una somma derivante dal rapporto tra l'importo residuo e il quantitativo complessivo di produzione in eccesso.

Bordo, Zaccagnini

Bords Zalleynin

* 2.1

Al Carticolo 2 comma 1, sono apportato la seguenti modifiche

Cossivo

dopo le parole il residuo viene ripartito sono aggiunte le seguenti fino ad esaurimento,";

ka lettera c) 1 sostituita della seguente: *c) alle aziende che abbiano superato di oltre il 6 per cento ma meno de 50% il proprio quantitativo disponibile

dopo la lettera c) inserire la seguente; d) alle aziende che abbiano superato il 50 per cento sino al 100 per cento il proprio quantitativo disponibile; per tali aziende, qualora le risorse disponibili non consentano di compensare l'intera produzione che eccede la rispettiva quota individuale, la compensazione avverrà in egual misura per una somma derivante dal rapporto tra l'importo residuo e il quantitativo complessivo di produzione in eccesso. 🗡

Motivi

Si ritiene indispensabile procedere alla compensazione verso tutti i produttori che hanno superato la propria quota di produzione individuale durante la campagna 2014- 2015. Tale misura è necessaria per consentire elle imprese del settore di avere maggiore liquidità e per far fronte ai mutamenti di mercato che il "fine quote" sta imponendo. Si propone dunque di fa accedere alla compensazione la maggiore quantità di produttori in regola con i versamenti. Riteniamo più utile utilizzare tutte le somme disposibili per poter procedere alle compensazioni piuttosto che avere somme residue che vengono per leggo imputate ad un fondo per sostenere interventi nel settore.

A tal fine l'emendamento si prefigge di ampliare la platea dei beneficiari della compensazione prevedendo, rispetto al testo originario del decreto legge, uno scaglione tra coloro che hanno/prodotto oltre il 6 ma entro il 50 per cento rispetto alla propria quota di produzione ed un ultimo scaglione che comprende coloro che hanno prodotto oltre il 50 per cento e sino al 100 per cento in più della propria quota di produzione. Per tali ultimi soggetti qualora le risorse residue non consentano una compensazione per tutti allora si prevede che ciascun produttore possa portare in compensazione una quota il cyli importo è pari al rapporto tra il quantitativo totale di sovra produzione per tale scaglione e l'ammontare delle somme che residuano a seguito delle altre compensazioni.

100 sive

Asticolo 2

Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

copo le parole "il residuo viene ripartito" sono aggiunte le seguenti ", fino ad esaurimento,"; lettera c) essortizuita della seguente: "c) alle aziende che abbiano superato di oltre il 6 per cento ma meno de 50% il proprio quantitativo disponibile";

al 100 per cento il proprio quantitativo disponibile; per tali aziende, qualora le risorse disponibili non consentano di compensare l'intera produzione che eccede la rispettiva quota individuale, la compensazione avverrà in egual misura per una somma derivante dal rapporto tra l'importo residuo e il quantitativo complessivo di produzione in eccesso."

Consequentomente:

TARICCO, OLIVERIO, AGOSTINI LUCIANO, ANTEZZA, ANZALDI, CAPOZZOLO,

CARRA, CENNI, DAL MORO, FIORIO, LAVAGNO, MARROCU, MONGIELLO, PALMA,

PRINA, ROMANINI, TENTORI, TERROSI, VENITTELLI, ZANIN, ROSTELLATO

EMENDAMENTO AC 3104

Art. 2

Al comma 1, capoverso 4-ter. I dopo le parole il residuo viene ripartito aggiungere le seguenti fino ad esaurimento,

On. Guidesi Censler

On. Fedriga Feelings

On. Caparini Calorin

* * 2.15

AC 3104

EMENDAMENTO

Articolo 2

Al comma 1, sapoverso 4 ter. 1 dopo le parole vil residuo viene ripartito inserire le seguenti ", fino ad esaurimento,";

(a, c=

Taricco

Spiegazione

Si ritiene indispensabile procedere alla compensazione verso tutti i produttori che hanno superato la propria quota di produzione individuale durante la campagna 2014-2015. Tale misura è recessaria per consentire alle imprese del settore di avere maggiore liquidità e per far fronte ai mutamenti di mercato che il "fine quote" sta imponendo. Si propone dunque di fa accedere alla compensazione la maggiore quantità di produttori in regola con i versamenti. Riteniamo più utile utilizzare tutte le somme disponibili per poter procedere alle compensazioni piuttosto che avere somme residue che vengono per legge imputate ad un fondo per sostenere interventi nel settore.

* * 2.22

4A.e 3104

Al comma 1, capoverso 4-ter. I sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

- "b) alle aziende che hanno versato il prelievo per la campagna 2014/2015, purché non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui al medesimo articolo 10, comma 18;
- c) Qualora dette restituzioni non esauriscano le disponibilità, il residuo viene ripartito tra tutti i produttori, purché non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui al medesimo articolo 10, comma 18;"

On. Guidesi au des On. Fedriga Fedrifa On. Caparini Calariun

Emendamento-

Articolo 2

Al comma 1,-eapoverso 4-ter.1:, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) alle aziende che abbiano superato di oltre il 12 per cento ma meno del 30 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo.

c-ter) alle aziende che abbiano superato di oltre il 30 per cento ma meno del 50 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo

c-quater) alle aziende che abbiano superato di oltre il 50 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo

Paolo Cova, Tentori, Terrosi, Prina

Compensazione eccedenze 1

Vengono inserite tre nuove classi di compensazione per riuscire ad usare jutta la disponibilità di quota non prodotta e per evitare che vengano fatte pagare multe in eccedenza a quelle che effettivamente dobbiamo pagare alla UE.

Infatti facendo del conti ufficiosi dovrebbe esserci ancora un margine di quota non prodotta che consente di compensare ad altre categorie

Resta comunque il vincolo del 6% di compensazione per evitare che gli allevatori che hanno rispettato da subito la norma di legge, si vedano penalizzati.

A.C 3104

Emendamente

Articolo 2

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti :

c-bis) alle aziende che abbiano superato di oltre il 12 per cento ma meno del 30 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo.

c-ter) alle aziende che abbiano superato di oltre il 30 per cento ma meno del 50 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo

Bio Cour Tentori Torraci

Paolo Cova, Tentori, Terrosi,

Compensazione 2 – progressione

Vengono inserite due nuove classi di compensazione nel caso che ci sia ancora disponibilità di quota e per evitare che vengano fatte pagare multe in eccedenza a quelle che effettivamente dobbiamo pagare alla UE.

Infatti facendo dei conti ufficiosi dovrebbe esserci ancora un margine di quota non prodotta che consente di compensare ad altre categorie

Resta comunque il vincolo del 6% di compensazione per evitare che gli allevatori che hanno rispettato da subito la norma di legge, si vedano penalizzati.

-A.C 3104

Emendamento

Articolo 2

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguente: c-bis) alle aziende che abbiano superato di oltre il 12 per cento ma meno del 30 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo.

Paolo Cova, Tentori, Terrosi.

Compensazione 3

Viene inserita una ulteriore classe di compensazione nel caso che ci sia arcora disponibilità di quota e per evitare che vengano fatte pagare multe in eccedenza a quelle che effettivamente dobbiamo pagare alla UE.

Resta comunque il vincolo del 6% di compensazione per evitare che gli allevatori che hanno rispettato da subito la norma di legge, si vedano penalizzati.

A.C 3104

Emendamento -

Articolo 2

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguente: c-bis) alle aziende che abbiano superato di oltre il 12 per cento ma meno del 20 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo.

COVA, OLIVERIO, AGOSTINI LUCIANO, ANTEZZA, ANZALDI, CAPOZZOLO, CARRA, CENNI, DAL MORO, FIORIO, LAVAGNO, MARROCU, MONGIELLO, PALMA, PRINA, ROMANINI, TARICCO, TENTORI, TERROSI, VENITTELLI, ZANIN, ROSTELLATO



-A.C. 3104

EMENDAMENTO
Art. 2

Sopprimere il comma 2.

. corsiso!

Squari, Faenzi.

A.C 3104

Emendamento

Articolo 2

Al comma 2, secondo periodo sostituire le parole: della destinazione finale del latte crudo, con le seguenti parete: del costo finale di vendita del latte crudo e dei prodotti trasformati ai consumator.

Paolo Cova, Tentori, Terrosi, Prina

Ricavi latte 2 - MOTIVAZIONE

Andiamo a modificare il comma dove prevede le modalità per calcolare i costi medi del prezzo del latte. Ritengo che vada collegato il costo del consumatore con il prezzo pagato al produttore per evitare eccessi. In questo caso legato al latte crudo ma anche ai prodotti trasformati

A.C 3104

Emendamento

Articolo 2

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole ^Xdella destinazione finale del latte crudo, ^Kcon le seguenti: [€] del costo finale di vendita del latte crudo ai consumatori ^E

Paolo Cova, Tentori, Terrosi, Prina,

Ricavi latte 1 - MOTIVAZIONE

Andiamo a modificare il comma dove prevede le modalità per calcolare i costi medi del prezzo del latte. Ritengo che vada collegato il costo del consumatore con il prezzo pagato al produttore per evitare eccessi. In questo caso legato solo al latte ciudo

AC. 3104

Emendamento

Articolo 2

Al comma 3 apportare le seguenti modifiche: dopo le posole: sono apportan le seguenti modifiche: dopo le posole: sono apportan le seguenti modifiche: sono sostituite dalle seguenti: "quattro punti percentuali".

dopo la lettera b) inserire la seguente: b-bis) Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "dell'azienda" è inserita la seguente "cessionaria".

OLIVERIO, AGOSTINI LUCIANO, ANTEZZA, ANZALDI, CAPOZZOLO, CARRA, CENNI, COVA, DAL MORO, FIORIO, LAVAGNO, MARROCU, MONGIELLO, PALMA, PRINA, COMANINI, TARICCO, TENTORI, TERROSI, VENTTELLI, ZANIN, ROSTELLATO



C3104

Art. 2

corrivo!

Al comma 3, prima della lettera a), anteporre la seguente:

0 a) al comma 1, dopo le parole: consumatore finale aggiungere le seguenti: con il piccolo imprenditore a norma dell'articolo 2083 del codice civile.

On. Schullian

On. Alfreider

On. Gebhard

On. Ottobre

On. Plangger

Scholling

Alfrida

ye slore

Receipt



€ 3104

Art. 2

cornivo

Al comma 3, prima della lettera a), anteporre la seguente:

0 a) al comma 1, dopo le parole: consumatore finale aggiungere le seguenti: nonché di quelli aventi ad oggetto una fornitura unica,

On. Schullian

On. Alfreider

On. Gebhard

On. Ottobre

On. Plangger

Selellun

Alfride

Holy

leeyor

2,5

Conversione in legge del decreto-legge 5 maggio, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di raziona izzazione delle strutture ministeriali

AC 3104 Emendamento

Articolo 2

Al comma 3, prima della lettera a), inserire la seguente lettera:

- corsivo!

0-a) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per i contratti di cui al comma 1, stipulati tra imprese fornitrici di servizi di ristorazione collettiva e produttori agricoli e alimentari, le parti possono pattuire la proroga dei termini di pagamento di un periodo pari a quello di cui al comma 3 e comunque per un tempo non superiore a due mesi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento definito al momento della stipulazione del contratto.».

Relazione illustrativa

La presente proposta emendativa intende riequilibrare i rapporti contrattivali nelle transazioni commerciali all'interno della filiera agroalimentare, con particolare riferimento ai servizi di ristorazione collettiva.

Nello specifico, si prevede la facoltà delle parti di pattuire, nei contratti di ristorazione collettiva, termini di pagamento ulteriori rispetto a quelli di cui all'art. 62, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, ma comunque per un tempo non superiore ai 60 giorni.

La proposta intende tutelare i produttori agricoli - nella continuità dei processi di cessione (e pagamento) delle derrate - da eventuali crisi di liquidità delle aziende di ristorazione collettiva le quali, svolgendo una fondamentale funzione sociale nel garantire i pasti per le fasce più deboli della popolazione (bambini, malati ospedalizzati, anziani e lavoratori), sono aggiudicatarie di appalti pubblici, trovandosi quindi a dover subire i ritardi di pagamento da parte della amministrazioni pubbliche.

(2ANIA)

Timer (DRAT)



Camera dei Deputati

Gruppo Parlamentare Misto

C 3104

Art. 2

Al comma 3, la lettera a) è soppressa.

On. Schullian

On. Alfreider

On. Benuman

On. Gebhard

On. Ottobre

On. Plangger

Schuller

Allrido

Gelibera

he Keyz



AC 3104

EMENDAMENTO

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni: Corsus,

a) alla lettera a), le parole da euro 1.000,00 a euro 40.000,00 sono

sostituite dalle seguenti: da euro 516,00 a euro 30.000,00;

b) alla lettera b), le parole da euro 2.000,00 a euro 50.000,00;

sostituite da le seguenti: da euro 516,00 a euro 15.000,00%.

A.C. 3104

Emendamento

Articolo-2

Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: "✓da euro 1.000 a euro 40.000,

✓con le seguenti:

✓da euro 2.000 a euro 80.000

✓

Paolo Cova, Oliverio, Tentori, Terrosi, Prina, Agostini L. Antezza, Ansaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, , Romanini, Taricco, Venittelli, Zanin, Cercuro Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, , Romanini, Taricco, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, , Romanini, Marrocu, Marrocu,

Incremento sanzioni...



C3104

Art. 2

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 5, dopo le parole: ad eccezione del consumatore finale aggiungere le seguenti:

On. Schullian

On. Alfreider

On. Gebhard

On. Ottobre

On. Plangger

Scholleep &

He des

leh

A.C 3104

_Emendamento

- Articolo 2

Al comma 3, lettera b) sostituire le parole: "da euro 2.000 a euro 50.000" con le seguenti: da euro 4.000 a euro 100.000

Paolo Cova, Oliverio, Tentori, Terrosi, Prina, Agostini L. Antezza, Ansaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Dal Moro, Eiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Romanini, Taricco, Venittelli, Zanin

Incremento sanzioni-



C 3104

Art-2

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 6, dopo le parole: ad eccezione del consumatore finale aggiungere le seguenti: de del cedente produttore agricolo o ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, del DM 19 ottobre 2012, n 199.

On. Schullian

On. Alfreider

On. Gebhard

On. Ottobre

On. Plangger

AC 3104 Emendamento

Art. 2

Al comma 1, capoverso "4.ter.1" lettera c), premettere alle parole alle aziende le seguenti: qualora la ripartizione del residuo tra le aziende di cui alla lettera b) non abbia esaurito la disponibilità dell'importo,"

On Bilippo CALLINELLA

C.3104 Emendamento

Articolo 2

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:

, corsivo!

d-bis) dopo il comma 11 bis inserire il seguente: "12. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 e delle relative disposizioni attuative, i costi medi di produzione sono elaborati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare.

Pagano

*2.3



A.C.3104

comio!

EMENDAMENTO

Al l'articolo 2 comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera: (e) dopo il comma 11-bis inserire il seguente: "12. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 e delle relative disposizioni attuative, i costi medi di produzione sono elaborati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare.

RicoardolGallo

* 2.12

Emendamento__

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente

Combo!

(marchio qualità produzioni aree interne)

Articolo 2-bis

Vive

Al fine di valorizzare la filiera lattiero casearia delle aree interne, in particolare dell'Appennino, è prevista la costituzione, presso il Ministero, d'intesa con le Regioni interessate, di un Osservatorio per la creazione di un marchio di qualità con l'obiettivo di tutelare e promuovere le produzioni tipiche nelle aree svantaggiate.

On. Famiglietti

2.01

corsilo!

Art. 3 Emendamento

corro!

Al comma 1, sostituire le parole: pari ad almeno il 20 per cento del relativo settore, con le seguenti: pari ad almeno il 40 per cento del relativo settore. Nel caso in cui nessuna organizzazione interprofessionale raggiunga tale quota, la condizione di cui al presente comma si intende verificata qualora l'organizzazione interprofessionale dimostri di rappresentare almeno il 25 per cento delle quote di attività del relativo settore di cui all'articolo 157, paragrafo 3), lettera a) del medesimo regolamento.

DAL MORO, OLIVERIO, AGOSTINI, LUCIANO, ANTEZZA, ANZALDI, CAPOZZOLO, CARRA, CENNI, COVA, FIORIO, LAVAGNO, MARROCU, MONGIELLO, PALMA, PRINA, TARICCO, TENTORI, TERROSI, VENITTELLI, ZANIN, ROSTELLATO

3,52

corriso!

A.C.3104

EMENDAMENTO-

	ARTICOLO 3
CEVE	COMMA 1. ULTIMO RIGO
	12 comme 1, infine, sostituire le segunti parol
SE S 3	Dari ad almeno il 20% dol roletivo anti-
	Con pari ad almeno il 40% del relativo settore.
200	per cento in chiaso

L'intento politico condiviso è riconoscere un'unica Organizizazione Interprofessionale per settore, al fine di favorire globalmente le felazioni contitattuali del settore stesso. E' opportuno che questa O.I. sia molto rappresentativa e coinvolga il maggior numero delle rappresentanze delle attività economiche interessate (ai sensi del Reg.to UE/1308/13).

L'O.I. assume un ruolo determinante quando può definire disposizioni con carattere erga omnes. Tale possibilità si può avere solo con una rappresentatività del 66% delle attività economiche del settore (ai sensi del Reg.to\UE 1308/13). Occorre per questo favorire l'organizzazione di O.I. molto rappresentative, strutture con rappresentanze del 20% o del 35% rischiano di operare in modo marginale rispetto alle problematiche del settore.

Le disposizioni contenute successivamente nel Decréto, che prevedono in caso di più domande di riconoscimento la scelta da parte del Ministero di quellà più rappresentativa e la possibilità di revoca del riconoscimento alla richiesta successiva di una O.I. più consistente, rischiano con una percentuale di partenza molto bassa, di generare conflittualità tra diverse rappresentanze e interminabili contenziosi con l'amministrazione. Mentire è opportuno promuovere le logiche, proprie degli organismi interprofessionali, della multilateralità, dell'inclusione e del confronto costruttivo.

Come proposto dal Decreto è opportuno mantenere un limite specifico per il settore "latte e prodotti lattiero-caseari", per le sue particolarità relative alla situazione contingente ed all'uscita da regime delle "quote". Noi proponiamo, di fatto, rispetto alla bozza di decreto di alzare il livello minimo da 20 a 40% per il settore "latte e caseari" e da 35 a 50%/ per gli altri

* 3.15

TIOUS LUCIANO AGDSTINI, CENNI, CARRA

Emendamento

Corsiro!

Al comma 1, sostituire le parole pari ad almeno il 20 per cento del relativo settore, con le seguenti;

≫pari ad almeno il 40 per cento del relativo settore.

Motivazioni

La finalità di riconoscere un'unica Organizzazione Interprofessionale per settore,\al fine di favorire globalmente le relazioni contrattuali del settore stesso va senz'altro condivisa. E' opportuno che questa Ol. sia molto rappresentativa e coinvolga il maggior numero delle rappresentanze delle attività economiche interessate, ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in materia di organizzazioni interprofessionali

L'Organizzazione Interprofessionale assume un ruolo determinante quando può definire disposizioni con carattere erga omnes. Tale possibilità si può avere solo con una rappresentatività del 66% delle attività economiche del settore (ai sensi del Reg. (UE) . 1308/13). Occorre per questo favorire l'organizzazione di DI molto rappresentative: strutture con rappresentanze del 20% o del 36% rischiano di operare in modo marginale rispetto alle problematiche del settore. Le disposizioni contenute successivamente nel decreto-legge, che prevedono in caso di più domande di riconoscimento la scelta da parte del Ministero di quella più rappresentativa e la possibilità di revoca del riconoscimento alla richiesta successiva di una Q.I. più consistente, rischiano, con una percentuale di bassa, di generare conflittualità tra diverse rappresentanze e contenzioso con l'Amministrazione mentre è opportuno promudvere le løgiche, proprie degli organismi interprofessionali, della multilateralità, dell'inclusione e del confronto costruttivo.

Come proposto dal decreto-legge è opportuno mantenere un limite specifico per il settore "latte e prodotti lattiero-caseari", per le sue particolarità relative alla situazione contingente ed all'uscita dal regime delle "quote": si propone, pertanto, di alzare il livello minimo dal 20% a 40% per il settore "latte e caseari"

e dal 35% a 50%, per gli altri\settori (art. 3, comma 7).

X 3.19

AC 3104

— Art. 3 Emendamente

Al comma 1, sostituire le parole pari ad almeno il 20 per cento del relativo settore con le seguenti:

≁pari ad almeno il 40 per cento del relativo settore . .

Motivazioni

La finalità di riconoscere un'unica Organizzazione Interprofessionale per settore, al fine di favorire globalmente le relazioni contrattuali del settore stesso va senz'altro condivisa. E' opportuno che questa O.I. sia molto rappresentativa e coinvolga il maggior numero delle rappresentanze delle attività economiche interessate, ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in materia di organizzazioni interprofessionali nel settore agricolo.

L'Organizzazione Interprofessionale assume un ruolo determinante quando può definire disposizioni con carattere *erga omnes*. Tale possibilità si può avere solo con una rappresentatività del 66% delle attività economiche del settore (ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/13). Occorre per questo favorire l'organizzazione di OI molto rappresentative: strutture con rappresentanze del 20% o del 35% rischiano di operare in modo marginale rispetto alle problematiche del settore.

Le disposizioni contenute successivamente nel decreto-legge, che prevedono in caso di più domande di riconoscimento la scelta da parte del Ministero di quella più rappresentativa e la possibilità di revoca del riconoscimento alla richiesta successiva di una O.I. più consistente, rischiano, con una percentuale di partenza bassa, di generare conflittualità tra diverse rappresentanze e contenzioso con l'Amministrazione mentre è opportuno promuovere le logiche, proprie degli organismi interprofessionali, della multilateralità, dell'inclusione e del confronto costruttivo.

Come proposto dal decreto-legge è opporturo mantenere un limite specifico per le settore "latte e prodotti lattiero-cascari", per le sue particolarità relative alla situazione contingente ed all'uscita dal regime delle "quote": si propone, pertanto, di alzare il livello minimo dal 20% a 40% per il settore "latte e cascari" e dal 35% a 50%, per gli altri settori (art. 3, comma 7).

TERROSI

* 3.29



Al comma 1, sostituire il numero: 20, con: 40. per cento do per cento do per cento.

Factuzi, Catanoso, F. Di Stefano, R. Gallo, Russo.

* 3.35

A.C. 3104

Emendamento

Att. 3

Al comma 1, sostituire le parole pari ad almeno il 20 per cento del relativo settore, con le seguenti pari ad almeno il 40 per cento del relativo settore.

On. Mario Catania

*3.40

Corsivo.

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 3

Alla fine de comma 1, sostituire le parole pari ad almeno il 20% del relativo settore con le seguenti parcle:

×pari ad almeno il 30% del relativo settore o prodotto×

charo!

Motivi

Con il presente emendamento si perseguono due obiettivi:

- alzare il livello di aggregazione del settore lattiero caseario per dare maggiore sostanza all'OI, pur mantenendolo inferiore agli altri settori
- consentire la possibilità, inserendo il termine prodotto, anche per il settore lattiero caseario, di costituire OI specifiche di prodotto, in coerenza con quanto indicato al successivo comma 2. La precisazione è fondamentale per individuare correttamente la rappresentatività, in particolare per i trasformati (es Grana padano, Parmigiano reggiano ecc) che evidentemente oreano mercati distinti rispetto al latte fresco.

GIUSEPPE ROMANINI

PRINA

Lim // Rom-

EMENDAMENTO AC. 3104

ART.3

Al comma 1, sostituire le parole pari ad almeno il 20 per cento del relativo settore. Con le seguenti pari ad almeno il 30 per cento del relativo settore o prodotto.

On. Guidesi Cum'Sur'

On. Fedriga

Fedrisa Caprini

On. Caparini

3.45

Emendamento articolo 3

overio.

Al comma 1, sostituire le parole: pari ad almeno il 20 per cento del relativo settore. con le seguenti:

≯pari ad almeno il 30 per cento del relativo settore ✓

Zaccagnini, Bordo

Zallagnin Borolo

AC 3104 Emendamento

Art. 3

Al comma 1 sostituire le parole 20 per cento con le seguenti: 25 per cento.

Jon. Filippo GALLINELLA

3.39

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 3

Al comma 2, sostituire il primo periodo con **£** seguenti**[parole**:

- Corsiro

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' essere riconosciuta, su richiesta, ai sensi della vigente normativa europea, una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore di cui al comma 1 ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del medesimo settore. L'ambito di operatività dell'Ol può essere nazionale o di circoscrizione economica, così come definita dall'art. 164, comma 2) del regolamento (UE) 1308/2013. Nel caso l'Ol operi in un ambito di circoscrizione economica, la % di rappresentatività stabilita deve essere dimostrata per il territorio della circoscrizione e deve costituire almeno il 15 % della produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione nazionale 🗴

Motivi_v

La proposta emendativa persegue il giusto equilibrio tra esigenze aggregative di dimensione maggiore possibile ed elasticità sufficiente a far decollare lo strumento Ol anche partendo da esperienze territoriali. La nascita di Ol su base circoscrizionale è sicuramente più favorevole al raggiungimento di % di rappresentatività più alte. Per evitare tuttavia un eccessiva polverizzazione si stabilisce un doppio sparramento: la quota di rappresentatività nell'ambito della circoscrizione deve rappresentare anche una soglia minima nazionale. Questa modalità è quindi anche favorevole all'applicazione dell'estensione delle regole.

La limitazione a una sola OI di carattere nazionale non è ritenuta efficacie per lo sviluppo di uno strumento come l'OI, che si basa fondamentalmente sulla costruzione di relazioni di organizzativa del nostro Paese. La specializzazione produttiva, le caratteristiche geografiche e la vocazionalità dei territori spesso portano a una localizzazione delle produzioni per aree, lontana dai livelli di omogeneità di altri Paesi che hanno adottato l'OI unica nazionale (es Francia), ma più vicina a quella spagnola, dove sono previste anche

Inoltre il Reg 1308 (art 158, comma 1, lett b) e art.163, comma 1, lett b) prevede che l'operatività ordinaria di un'Ol sia per latte che per altri settori – sia su una o più regioni di limitare a una sola Ol per raggiungere un'adeguata rappresentatività (la giustificazione fornita nella relazione illustrativa, cioè che tale restrizione esisteva già in norma fallimento della precedente norma).

GIUSEPPE ROMANINI

PRINA

3.3

A.C. 3104

Emendamento

Art. 3

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore di cui al comma 1 ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del medesimo settore", con le seguenti: "una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore, ovvero prodotto o gruppi di prodotto, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013. Al fine di meglio adempiere le proprie finalità, una organizzazione interprofessionale riconosciuta può prevedere, nel proprio Statuto, un'articolazione per prodotti o gruppi di prodotto.".

ZANIN, OLIVERIO, AGOSTINI LUCIANO, ANTEZZA, ANZALDI, CAPOZZOLO, CARRA,

CENNI, COVA, DAL MORO, FIORIO, LAVAGNO, MARROCU, MONGIELLO, PALMA,

PRINA, ROMANINI, TARICCO, TENTORI, TERROSI, VENITTELLI, ROSTELLATO

covivo.

Jordo Eddoymin

Emendamento articolo 3

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Xuna sola organizzazione interprofessionale operante nel settore di cui al comma 1 ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del medesimo settore, con le seguenti:

≯ana sola organizzazione interprofessionale operante nel settore, ovvero prodotto o gruppi di prodotto, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 ...

Bordo, Zaccagnini

Art. 3 Emendamento

corsivo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole; una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore di cui al comma 1 ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del medesimo settore", con le seguenti:

Yuna sola organizzazione interprofessionale operante nel settore, ovvero prodotto o gruppi di prodotto, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Mere (asnrs)

Motivazioni

La funzione dell'Organizzazione Interprofessionale è quella di regolare le filiere e favorire il riordino del relazioni contrattuali. E', pertanto, necessario evitare la frammentazione di queste strutture, che vanificherebbe il perseguimento delle loro finalità istituzionali. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del Reg. UE n. 1308/2013, sono previsti 24 settori (ovvero prodotti o gruppi di prodotto). Risulta, pertanto, necessario far riferimento a questo elenco per il riconoscimento delle O.I., al fine di evitare, come sopra indicato, una loro frammentazione.

*3.21

Art. 3 Emendamento

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore di cui al comma 1 ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del medesimo settore", con le seguenti:

Yuna sola organizzazione interprofessionale operante nel settore, ovvero prodotto o gruppi di prodotto, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013".

Motivazioni

comiro!

La funzione dell'Organizzazione Interprofessionale è quella di regolare le filiere e favorire il riordino del relazioni contrattuali. E', pertanto, necessario evitare la frammentazione di queste strutture, che vanificherebbe il perseguimento delle loro finalità istituzionali. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del Reg. UE n. 1308/2013, sono previsti 24 settori (ovvero prodotti o gruppi di prodotto). Risulta, pertanto, necessario far riferimento a questo elerico per il riconoscimento delle O.I., al fine di evitare, come sopra indicato, una loro frammentazione.

TERMOSI

*3.31

A.C. 3104

Emendamento

Art. 3

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore di cui al comma 1 ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del medesimo settore, con le seguenti una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore, ovvero prodotto o gruppi di prodotto, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

On. Mario Catania

¥3.41

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del medesimo settore. con le seguenti: ovvero per prodotto o gruppi di prodotto, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1308/2013. Una sola organizzazione interprofessionale riconosciuta può prevedere nel proprio statuto un'articolazione per prodotti o gruppi di prodotto, per meglio adempiere alle proprie finalità.

Motivazioni:

- La funzione dell'O.I. è quella di regolare le filiere e favorire il riordino del relazioni contrattuali. E', pertanto, assolutamente necessario evitare la frammentazione di queste strutture, che vanificherebbe il perseguimento delle loro finalità istituzionali. Ai sensi dell'art.1, paragrafo 2 del Reg.to UE 1308/2013 sono previsti 24 settori (ovvero prodotti o gruppi di prodotto). E' necessario fare riferimento a questo elenco per il riconoscimento delle O.I.

 Nello stesso tempo alcune O.I., si pensi per esempio a settori molto ampi come "latte e prodotti lattiero-caseario" (punto p. dell'elenco 1308/13) o "prodotti ortofrutticoli" (punto i. dell'elenco /1308/13), potrebbero opportunamente articolarsi in "comitati di prodotto" per

rispondere meglio alle necessità delle filiere.

FIORIO LUCIANO AGOSTINI CENNI CARLA

3.16

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti:

L'ambito di operatività dell'OI può essere nazionale o di circoscrizione economica, così come definita dall'art. 164, comma 2) del regolamento (UE) 1308/2013. Nel caso l'OI operi in un ambito di circoscrizione economica, la percentuale di rappresentatività stabilita deve essere dimostrata per il territorio della circoscrizione e deve costituire almeno il 15per cento della produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione nazionale.

On. Guidesi Censler

On. Fedriga Fedule
On. Caparini Colprin

3.46

corsivo!

-Emendamento articolo 3

Al comma 2. dopo il primo periodo, inserire il seguente:

Al fine di meglio adempiere le proprie finalità, una organizzazione interprofessionale riconosciuta può prevedere, nel proprio Statuto, un'articolazione per prodotti o gruppi di prodotto.

Zaccagnini, Bordo

Zalleger ni Bordo

-Art. 3 Emendamento

corriso!

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Al fine di meglio adempiere le proprie finalità, una organizzazione interprofessionale riconosciuta può prevedere, nel proprio Statuto, un'articolazione per prodotti o gruppi di prodotto.

Cenni (_____

TEREO SI

Motivazioni

Si propone di concedere alle Organizzazioni Interprofessionali, quali ad esempio, quelle relative a settori molto ampi come "latte e prodotti lattiero-caseari" (lettera p del comma 2 dell'art. 1 del Reg. (UE) n. 1308/13) o come "prodotti ortofrutticoli" (lettera i del comma 2 dell'art. 1 del Reg. (UE) n. 1308/13), la possibilità di articolarsi in "comitati di prodotto" per rispondere meglio alle necessità delle filiere.

commo.

Art. 3 Emendamento

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Al fine di meglio adempiere le proprie finalità, una organizzazione interprofessionale riconosciuta può prevedere, nel proprio Statuto, un'articolazione per prodotti o gruppi di prodotto.

Mare (CSRRS)

Motivazioni

Si propone di concedere alle Organizzazioni Interprofessionali, quali, ad esempio, quelle relative a settori molto ampi come "latte e prodotti lattiero-caseari" (lettera p del comma 2 dell'art. 1 del Reg. (UE) n. 1308/13) o come "prodotti ortofrotticoli" (lettera i del comma 2 dell'art. 1 del Reg. (UE) n. 1308/13), la possibilità di articolarsi in "comitati di prodotto" per rispondere meglio alle necessità delle filiere.

A.C. 3104

corrivo!

Art. 3
Emendamento

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Al fine di meglio adempiere le proprie finalità, una organizzazione interprofessionale riconosciuta può prevedere, nel proprio Statuto, un'articolazione per prodotti o gruppi di prodotto.

Motivazioni

Si propone di concedere alle Organizzazioni Interprofessionali, quali, an esempio, quelle relative a settori molto ampi come "latte e prodotti lattiero-caseari" (lettera p del comma 2 dell'art. 1 del Reg. (UE) n. 1308/13) o come "prodotti oltofrutticoli" (lettera i del comma 2 dell'art. 1 del Reg. (UE) n. 1308/13) la possibilità di articolarsi in "comitati di prodotto" per rispondere meglio alle necessità delle filiere.

TERROSI

A.C. 3104

Emendamento-

Art. 3

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente Al fine di meglio adempiere le proprie finalità, una organizzazione interprofessionale riconosciuta può prevedere, nel proprio Statuto, un'articolazione per prodotti o gruppi di prodotto.

On. Mario Catania

Sostituire

Farticolo 3 Comma 2, il quarto periodo è sostituito del seguente: Le Organizzazioni Interprofessionali riconosciute prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto dalle Regioni o dalle Province autonome, si intendono comunque riconosciute e possono operare ai sensi del presente decreta legge.

Cossivo

con la presente proposta, conformemente a quanto disposto dal comma 2 quarto periodo, dell'articolo 3 del decreto-legge n. 51 del 2015, si intende salvaguardare i provvedimenti di riconoscimento di organizzazioni interprofessionali emanati non solo dal MIPAAF ma anche da Regioni e Province autonome. Si propone, inoltre, di modificare la data di riferimento per la validità dei provvedimenti di riconoscimento individuandola nell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in oggetto. Infine, al fine di una maggiore chiarezza, si intende ribadire il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali e la loro possibilità di operare in base alle nuove disposizioni.

GIUSEPPE ROMANIN

PRINA FRANCISCO

** 3.1

del comma 2 con il

All'articolo 🕽, comma 2, quarto periodo 👌 sostituito dal seguente: Le Organizzazioni Interprofessionali riconosciute prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto legge dal Ministero delle politiche agricole agroalimentari e forestali ovvero con provvedimento emanato dalle Regioni o dalle Province autonome, si intendono comunque riconosciute e possono operare ai sensi del presente decreto-legge. ** Kore (csrrs)

Motivi

Con la presente proposta, conformemente a quanto disposto dal comma 2, quarto periodo, dell'articolo 3 del decreto-legge n. 51 del 2015 si intende salvaguardare i provvedimenti di rico oscimento di organizzazioni interprofessionali emanati non solo dal MIPAAF ma anche da Regioni e Province autonome. Si propone, inoltre, di modificare la data di riferimento per la validità dei provvedimenti di riconoccimento individuandola nell'entrata in vigore della legge di conversione del degreto-legge in oggetto. Infine, al fine di una maggiore chiarezza, si intende ribadire il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali e la loro possibilità d'operare in base alle nuove disposizioni.

A.C. 3104

.-Art. 3-

Emendamento-

Al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente Le Organizzazioni Interprofessionali riconosciute prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto legge dal Ministero delle politiche agricole agroalimentari e forestali ovvero con provvedimento emanato dalle Regioni o dalle Province autonome, si intendono comunque riconosciute e possono operare ai sensi del presente decreto legge.

On. Mario Catania

Cepaux

**3.43

Articolo 3

CONSUE

Al comma 2, il quarto periodo, è sostimito dal seguente: Le Organizzazioni Interprofessionali riconosciute prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto legge dal Ministero delle politiche agricole agroalimentari e forestali ovvero con provvedimento emanato dalle Regioni o dalle Province autonome, si intendono comunque riconosciute e possono operare ai sensi del presente decreto legge.

ROMANINI, OLIVERIO, AGOSTINI LUCIANO, ANTEZZA, ANZALDI, CAPOZZOLO, CARRA, CENNI, COVA, DAL MORO, FIORIO, LAVAGNO, MARROCU, MONGIELLO, PALMA, PRINA, TARICCO, TENTORI, TERROSI, VENITTELLI, ZANIN, ROSTELLATO

* * 3.54

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 3

Al comma 2, vil quarto periodo è sestituito dal seguente: "Le Organizzazioni sostituire

Interprofessionali riconosciute prima dell'entrata in vigore della presente legge dal Ministero delle politiche agricole agroalimentari e forestali ovvero dalle Regioni o dalle Province autonome, si intendono comunque riconosciute e possono operare ai sensi della presente legge.".

Schiors

Motivi

Con la presente proposta, conformemente a quanto disposto dal comma 2, quarto periodo, dell'articolo 3 del decreto-legge n. 51 del 2015, si intende salvaguardare i provvedimenti di riconoscimento di organizzazioni interprofessionali emanati non solo dal MIPAAF ma anche da Regioni e Province autonome. Si propone, inoltre, di modificare la data di riferimento per la validità dei provvedimenti di ricoroscimento individuandola nell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in oggetto. Infine, al fine di una maggiore chiarezza, si intende ribadire il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali e la loro possibilità di operare in base alle nuove disposizioni.

GIUSEPPE ROMANINI
PRINA

ART.3

Al comma 2 sostituire il quarto periodo con il seguente:

Le Organizzazioni Interprofessionali riconosciute prima dell'entrata in vigore della presente legge dal Ministero delle politiche agricole agroalimentari e forestali ovvero dalle Regioni o dalle Province autonome, si intendono comunque riconosciute e possono operare ai sensi della presente legge.

On. Guidesi Cin'der

On. Fedriga Fedrifa
On. Caparini Caparini

EMENDAMENTO

Comive,

ARTICOLO 3

COMMA 2. ULTIMA PROPOSIZIONE

Al commo 2, ultimo periodo,) eliminare le parole nonché degli imprenditori

avivo. esto emendato pertanto di locato

Il testo emendato pertanto ai legge:

"Le organizzazioni interprofessionali possono associare, funzione consultiva, le organizzazioni \rappresentative con consumatori e dei lavoratori del settore agroalimentare, per un più dei efficace esercizio delle proprie attività istituzio nali,..."

Motivazioni:

- Il Reg.to UE 1308/2013 (art.157. par.1 punto a) recita: Le O.I. sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle seguenți fasi\della catena di approvvigionamento: trasformazione o commercio,\ compresa la distribuzione, di prodotti di uno o più settori. Le organizzazioni rappresentative degli imprenditori del settore agricolo, in quanto a∖≬a produzione, come / le rappresentanza dell'industria di trasformazione, del commercio (ivi compreso della GDO) non possono avere una funzione soltanto consultiva. Esse sono essenziali per la costituzione delle O.I., come peraltro prassi in tutti i Paesi dove operano queste strutture (vedi la Francia e la Spagna)

Opportuna e condivisibile, invece, la possibilità di associare, con voto consultivo, ma con influente parere, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e del mondo del lavoro nel settore agroalimentare.

TIORIO LUCIANO AGOSTINI CENNI CARRA

Art.3-Emendamento

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: ",nonché degli imprenditori" e dopo le parole del settore agricolo", inserire le seguenti: "e agroalimentare".

PRINA, OLIVERIO, AGOSTINI LUCIANO, ANTEZZA, ANZALDI, CAHOZZOLO, CARRA, CENNI, COVA, DAL MORO, FIORIO, LAVAGNO, MARROCU, MONGIELLO, PALMA, COMANINI, TARICCO, TENTORI, TERROSI, VENITTELLI, ZANIN, ROSTELLATO

3.55

Art.3 Emendamento

corsivo.

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole:

[™],nonché degli imprenditori[™].

Motivazioni

Il Reg. (UE) n. 1308/2013 (art.15, par.1, lettera a) dispone: le Organizzazioni Interprofessionali "sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse a la produzione e ad almeno una delle seguenti fasi della catena di approvvigionamento: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti di uno o più settori.

Le organizzazioni rappresentative degli imprenditori del settore agricolo, in quanto connesse alla produzione, come le organizzazioni di rappresentanza dell'industria di trasformazione del commercio (ivi compreso della GDO) non possono avere una funzione soltanto consultiva. Esse sono essenziali per la costituzione delle OI, come avviene in tutti i Paesi dove operano queste strutture (si veda Francia e Spagna).

A: C 3104

Emendamento-

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le sequenti parole:

eonivo.

Xnonché degli imprenditoriX

Motivazioni

Il Reg. (UE) n. 1308/2013 (art.15, par.1, lettera a) dispone: le Organizzazioni Interprofessionali "sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle seguenti fasi della catena di approvvigionamento: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti di uno o più settori.

Le organizzazioni rappresentative degli imprenditori del settore agricolo, in quanto connesse alla produzione, come le organizzazioni di rappresentanza dell'industria di trasformazione, del commercio (ivi compreso della GDO) non possono avere una funzione soltanto consultiva. Esse sono essenziali per la costituzione delle OI, come avviene in tutti i Paesi dove operano queste strutture (si veda Francia e Spagna).

TERRÓSI

Emendamento articolo 3

corriso!

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: del settore agricolo, inserire le seguenti:

Bordo Entloquim

corsio!

火e agroalimentare ⊀

Bordo, Zaccagnini

** 3.12

Art. 3 Emendamente

corriso!

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: del settore agricolo, inserire le

≯e agroalimentare*.

Mare (csrrs)

Motivazioni

La possibilità di associare, con voto consultivo, le Organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo va valutata positivamente, mentre risulta opportuno, per quanto concerne la rappresentanza dei lavoratori, riferiisi non solo al settore agricolo, ma anche a quello agroalimentare trattandosi di organizzazioni di filiera.

* * 3.24

A. C. 3104

corros!

Art. 3 Emendamento

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: del settore agricolo, inserire le seguenti:

e agroalimentare.

Motivazioni

La possibilità di associare, con voto consultivo le Organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo va valutata positivamente, mentre risulta opportuno, per quanto concerne la rappresentanza dei lavoratori, riferirsi non solo al settore agricolo, ma anche a quello agroalimentare trattandosi di organizzazioni di filiera.

TERROSI I OUR

corrivo

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 3

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

2-his))

Qualora siano riconosciute Organizzazioni Interprofessionali che operano in ambito di circoscrizione economica per lo stesso settore o prodotto, le medesime sono tenute a regolamentare i rapporti tra di loro. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce e coordina il Comitato delle Organizzazioni interprofessionali con funzioni consultive, individuando le Organizzazioni Interprofessionali tra gli interlocutori per le politiche di filiera."

> in chiars!

Motivi

Con il presente emendamento s'intende regolare la necessità di raccordo tra eventuali Organizzazioni interprofessionali che operano sullo stesso settore o prodotto su diverse circoscrizioni. Inoltre si individuano funzioni di coordinamento e ruolo delle Organizzazioni nei confronti dell'Ente pubblico.

GIUSEPPE ROMANINI

PRINA

**3.5

EMIENDAMIENTO AC. 3104

ART: 3

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora siano riconosciute Organizzazioni Interprofessionali che operano in ambito di circoscrizione economica per lo stesso settore o prodotto, le medesime sono tenute a regolamentare i rapporti tra di loro. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce e coordina il Comitato delle Organizzazioni interprofessionali con funzioni consultive, individuando le Organizzazioni Interprofessionali tra gli interlocutori per le politiche di filiera.

On. Guidesi Cenioleri
On. Fedriga Feolnifo
On. Caparini Colonium

** 3.48

corsivo

Emendamento

Articolo 3

Dopo il comma 2 inscrite il seguente: 2-bis. Le Organizzazioni interprofessionali nella redazione dei contratti tipo per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 devono rispettare i principi di buone prassi e le pratiche corrette identificati dalla Commissione europea ed allegati al decreto interministeriale 19 ottobre 2012, n. 199.

ANZALDI, OLIVERIO, AGOSTINI LUCIANO, ANTEZZA, CAPOZZOLO, CARRA, CENNI,

COVA, DAL MORO, FIORIO, LAVAGNO, MARROCU, MONGIELLO, PALMA, PRINA,

ROMANINI, TARICCO, TENTORI, TERROSI, VENITTELLI, ZANIN, ROSTELLATO

.3104 Emendamento

	-Articolo 3	
	Comiro.	
	Al comma 6, secondo periodo	
	sostituire le parole (avrilo)	
	Xa euro 50.000X chiaro tondo!	
12	con le parole seguenti: corsiro!	
	✓al 10% dell'importo contrattuale".	<i>[</i> *
	per cento chiars e tondo!	1
		Pagano



ART.3

Al comma 6, secondo capoverso, sostituire le parole: "a euro 50.000", con le parole: "al 10% dell'importo contrattuale".

:3104 Emendamento

Articolo 3

Al comma 6, dopo il secondo periodo inserire il seguente:

Trascorsa la data di scadenza prevista per la stipula dei contratti di coltivazione per la campagna di cui trattasi, Il tabacco greggio che non risulti oggetto di un contratto di coltivazione conforme alle previsioni del presente decreto-legge e potenzialmente oggetto di fenomeni illeciti, è sottoposto a confisca. 🗷

Pagano

3104 Emendamento

Articolo 3.

Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente 💃

consus,

Per il corretto monitoraggio del mercato e la necessità di prevenire turbative e fenomeni illeciti, nel settore del tabacco greggio sono ammessi unicamente contratti stipulati per il tramite delle Organizzazioni di produttori o loro Associazioni con primi acquirenti, entrambe le parti riconosciute e autorizzate dalle autorità competenti. Contratti sottoscritti da singoli produttori sono mallie non conformi alle previsioni del presente decreto-legge.

Pagano

*3.28



A.C.3104

EMENDAMENTO

ART3

Corsivo.

Al comma 6, secondo capoverso, è inscrito alla fine, il seguente periodo:

XPer il corretto monitoraggio del mercato e la necessità di prevenire
turbative e fenomeni illeciti, nel settore del tabacco greggio sono ammessi
unicamente contratti stipulati per il tramite delle Organizzazioni di
produttori o loro Associazioni con primi acquirenti, entrambe le parti
riconosciute e autorizzate dalle autorità competenti. Contratti sottoscritti
da singoli produttori e non conformi alle disposizioni del presente decretolegge s'intendono nulli.

Riccardo Gatto

* 3.36



EMENDAMENTO

ART3

Al comma 6, Secondo Capoverso, è inserito alla fine il seguente periodo: Trascorsa la data di scadenza prevista per la stipula dei contratti di coltivazione per la campagna di riferimento, ovvero del 30 giugno dell'anno del raccolto di cui trattasi, il tabacco greggio che non risulti oggetto di un contratto di coltivazione conforme alle previsioni del presente decreto-legge e potenzialmente oggetto di fenomeni illeciti, è sottoposto a confisca.

Riccardo Gallo

3,37

EMENDAMENTO

•			
المحترب	ARTICOLO-3		
corrivo:		perodo	
- sostituire	pari ad almeno il 35% del relativo settore	1	
leses	almeno il 50% del relativo settore.		
con pari ad	almeno il 50% del relativo settore.	_chiano e	
Motivazioni:	procents)	Tondo!	/

- L'intento politico condiviso è riconoscere un'unica Organizzazione Interprofessionale per settore, al fine di favorire gonalmente le relazioni contrattuali del settore stesso. E' opportuno che questa O.I. sia molto rappresentativa e coinvolga il maggior numero delle rappresentanze delle attività economiche interessate (ai sensi del Reg.to UE 1308/13).

- L'O.I. assume un ruolo determinante quando può definire disposizioni con carattere erga omnes. Tale possibilità si può avere solo con una rappresentatività del 66% delle attività economiche del settore (ai sensi del Reg.to UE 1308/13). Occorre per questo favorire l'organizzazione di O.I. molto rappresentative, strutture con rappresentanze del 20% o del 35% rischiand di operare in modo marginale rispetto alle problematiche del settore.

- Le disposizioni contenute successivamente nel Decreto, che prevedono in caso di più domande di ricono scimento la scelta da parte del Ministero di que la più rappresentativa e la possibilità di revoca del riconoscimento a la richiesta successiva di una O.I. più colosistente, rischiano con una percentuale di/partenza molto bassa, di generare conflittualità tra diverse rappresentanze e interminabili contenziosi con l'amministrazione. Mentre è opportuno promuovere le logiche, proprie degli organismi interprofessionali, della multilateralità, dell'inclusione e del confronto costruttivo.

- Come proposto dal Decreto è opportuno mantenere un limite specifico per il settore "latte e prodotti lattiero-caseari", per le sue particolarità relative alla situazione contingente ed all'uscita dal regime delle "quote". Noi proponiamo, di/fatto, rispetto alla bozza di decreto di alzale il livello minimo da 20 a 40% per il settore "latte e caseari" e da 35 a 50%, per gli altri.

FIORIO LUCIANO AGOSTINI GENNI

* 3.18

Cours!

-Art. 3 Emendamento

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: pari ad almeno il 35 per cento del relativo settere, con le seguenti:

pari ad almeno il 50 per cento del relativo settere

Motivazioni\

Si condivide la finalità di riconoscere un'unica Organizzazione Interprofessionale per settore, al fine di favorire globalmente le relazioni contrattuali del settore stesso. E' opportuno che questa O.I. sià molto rappresentativa e coinvolga il maggior numero delle rappresentanze delle attività economiche interessate, ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in materia di organizzazioni interprofessionali nel settore agricolo.

L'Organizzazione Interprofessionale assume un ruolo determinante quando può definire disposizioni con carattere erga omnes. Tale possibilità si/può avere solo con una rappresentatività del 66% delle attività economiche del settore (ai sensi molto rappresentative: strutture con rappresentanze del 20% o del 35% Le disposizioni contenute successivamente nel decreto-legge, che prevedono in caso di più domande di riconoscimente la scella de poste del 10 de prevedono in

caso di più domande di riconoscimento la scelta da parte del Ministero di quella più rappresentativa e la possibilità di revoca del riconoscimento alla richiesta successiva di una O.I. più consistente, rischiano, con una percentuale di partenza bassa, di generare conflittualità tra diverse rappresentanze e contenzioso con l'Amministrazione mentre è opportuno promuovere le logiche, del confronto costruttivo.

Come proposto dal decreto-legge è apportuno mantenere un limite specifico per il settore "latte e prodotti lattiero-caseari", per le sue particolarità relative alla pertanto, di alzare il livello minimo dal 20% a 40% per il settore "latte e caseari" e dal 35% a 50%, per gli altri settori (art. 3. comma 7)

半3.25

A. C. 3104

Art. 3 mendamento

iodo, sostituire le parole: *pari ad almeno il 35 per cento del relativo settore*, con le

seguenti:

pari ad almeno il 50 per cento dei relativo sett

Motivazioni

Si còndivide la finalità di riconoscere un'unica Organizzazio∧e Interprofessionale per settore al fine di favorire globalmente le relazioni contrattuali del settore stesso. E' opportune che questa O.I. sia molto rappresentativa e cojhvelga il maggior numero delle rappresentanze delle attività economiche interessate/ ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in materia di organizzazioni interprofessionali nel settore agricolo.

L'Organizzazione Interprofessionale assume un ruolo determinante quando può definire disposizioni con carattere erga omnes. Tale possibilità si può avere solo con una rappresentatività de 66% delle attività economiche del settore (ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/13). Occorre per questo favorire l'organizzazione di Ol molto rappresentative: strutture con rappresentanze del 20% o del 35% rischiano di operare in modo marginale rispetto alle problematiche del settore.

Le disposizioni contenute successivamente nel decreto-legge, che prevedano in caso di più domande di riconoscimento la scelta da parte del Ministero di quella più rappresentativa e la possibilità di revoca del riconoscimento alla richiesta successiva di una O.I. più consistente, rischiano, con una percentuale di partenza bassa, di generare conflittualità tra diverse rappresentanze e contenzioso con l'Amministrazione mentre è opportuno promuovere le logiche proprie degli organismi interprofessionali, multilateralità, dell'inclusione e del confronto costruttivo.

A.C. 3104

-Emendamento

Art. 3

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole pari ad almeno il 35 per cento del relativo settore, con le seguenti pari ad almeno il 50 per cento del relativo settore.

On. Mario Catania

Claure

* 3.44

Art. 3
Emendamento

Consino!

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: "pari ad almeno il 35 per cento del relativo settore", con le seguenti:

pari ad almeno il 50 per cento del relativo settore".

AGOSTINI LUCIANO, OLIVERIO, ANTEZZA, ANZALDI, CAPOZZOLO, CARRA, CENNI,
COVA, DAL MORO, FIORIO, LAVAGNO, MARROCU, MONGIELLO, PALMA, PRINA,
TARICCO, TENTORI, TERROSI, VENITTELLI, ZANIN, ROSTELLATO

* 3.57

corrivo.	EMENDAMENTO) ALL'ARTICO	LO 3	
Al comma 7, ultima riga, s	Ceparole:	le segu	enti: comio.	
Motivi Con il presente emend tuttavia porre soglie traditi differenziazione rispetto	almeno il amento si intende	rafforzare il liv raggiungibili e oper il settore l	vello di rappresentatività senza mantenendo comunque una lattiero oaseario.	2
GIUSEPPE ROMANINI PRINA	/im///loc	w		

** 3.6

Emendamento articolo 3 -

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: pari ad almeno il 35 per cento del relativo settore, con le seguenti:

×pari ad almeno il 40 per cento del relativo settore

consmo!

Zaccagnini, Bordo

Zaccognin Rords

** 3.13

EMENDAMENTO AC. 3104

Al comma 7, sostituire le parole 35 per cento con le seguenti 40 per cento

On. Guidesi Cencles

On. Fedriga Fedula

On. Caparini (parin'

* * 349

Corner

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 3

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

Le Regioni e Province autonome riconoscono le Organizzazioni Interprofessionali a carattere non nazionale. Sono fatte salve le competenze delle Regioni e Province autonome in relazione alla disciplina delle organizzazioni interprofessionali aventi carattere non nazionale."

Motivi

Con il presente emendamento s'intende chiarire che spetta alle regioni e province autonome la competenza sia in tema di riconoscimento, sia in tema di disciplina delle organizzazioni interprofessionali operanti a livello regionale o interregionale, all'interno del quadro disegnato dalla normativa europea e chiaramente in uno spirito di leale collaborazione e coordinamento nazionale.

GIUSEPPE ROMANINI

PRINA

* 3.7

EMENDAMENTO AC. 3104

ART. 3

Dopo il comma 7 è agginto il seguente:

*7-bis. Le Regioni e Province autonome riconoscono le Organizzazioni Interprofessionali a carattere non nazionale. Sono fatte salve le competenze delle Regioni e Province autonome in relazione alla disciplina delle organizzazioni interprofessionali aventi carattere non nazionale.

On. Guidesi

On. Fedriga

On. Caparini

* 350

Al comma 8 sostituire le parole il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è con le sequenti:

세 Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e le regioni e province autonome sono competenti

Motivi

Tale emendamento é determinato dal necessario e conseguente coordinamento di tale comma, in relazione a quanto previsto dall'emendamento n. 6 (sopra previsto).

PRINA FRANCESCO

ART. 3

Al comma 8 sostituire le parole II Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è l'autorità nazionale competente con le seguenti II Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e le regioni e province autonome sono competenti

On. Guidesi (wols)

On. Fedriga Fedz'fo On. Caparini Ceprein

** 3.51



Ramara dei Diputati

EMENDAMENTO

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

ART 4

corsivo!

(Disposizioni urgenti per il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario e vivaistiche).

- 1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario e vivaistiche alla luce delle particolari criticità produttive del settore e in relazione alle crescenti necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività delle aziende olivicole e vivaistiche, nonché per perseguire il miglioramento della qualità del prodotto, per il triennio 2015 2017 le imprese possono accedere alle risorse del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nel limite massimo di 50 milioni di euro.
- 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono adottate le disposizioni applicative necessarie per le finalità del presente articolo, ivi comprese le modalità di verifica e controllo del finanziamento ricevuto e della coerenza del beneficio stesso, nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fluito indebitamente.

Ratese, Ciraer, Distaso, Marti, Fugci, Chiarelli, Altheri, Faenzi, Catanoso, F. Di Stefano, R. Gallo, Russo.

SEMENDAMENTO

AC 3104

Cornio!

Al 'articolo 4 comma 1, sostituire le parole "il miglioramento della qualità del prodotto con le seguenti: "il miglioramento e la certificazione della qualità del prodotto anche a fini della lotta alla contraffazione".

Cenni Ce

TENTORI TEN

TERROSI

EMENDAMENTO

ART. 4.

Al Net comma 1,

primo periodo, sostituire le parole pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, con le seguenti: pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017,

mel secondo periodo, sostituire le parole << sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi, con le seguenti:

- in coerenza con l'apposito atto di indirizzo Parlamentare di cui alla risoluzione in commissione conclusiva di dibattito, n. 8/00109 del 6 maggio 2015, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi. Per le finalità di cui al periodo precedente, il predetto decreto prevede, tra l'altro, il conseguimento delle seguenti, non esaustive, finalità:
- a) incrementare la produzione nazionale di olive e di olio extravergine di oliva, senza accrescere la pressione sulle risorse ambientali, in modo particolare sulla risorsa idrica, attraverso la razionalizzazione della coltivazione degli oliveti tradizionali, il rinnovamento degli impianti e lo studio di nuovi sistemi colturali in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica;
- b) tutelare l'olivicoltura a valenza paesaggistica, di difesa del territorio e storica, non razionalizzabile e non rinnovabile in particolare l'olivicoltura marginale delle aree collinare incentivando la creazione di organizzazioni in grado di gestire gli oliveti a rischio di abbandono o già abbandonati affinché possano essere riportati in produzione;
- c) sostenere e promuovere attività di ricerca per implementare e migliorare la coltura olivicola; d) stimolare il «consumo informato» evidenziando le diverse proprietà salutistiche degli oli extravergini di oliva anche con adeguata utilizzazione delle indicazioni salutistiche approvate dall'Unione europea, attraverso una capillare e sistematica crescita della cultura sull'olio extravergine di oliva e valorizzi il made in Italy mediante la promozione della qualità e della biodiversità, elemento distintivo dell' olivicoltura italiana;
- e) sostenere l'iniziativa dell'alta qualità per l'olio extra vergine di oliva italiano anche attraverso l'attivazione di interventi per la promozione del prodotto sul mercato interno e su quelli internazionali;
- f) stimolare il recupero varietale delle cultivar nazionali delle olive da mensa e di nuovi impianti arborei;
- g) sostenere ed incentivare l'aggregazione e l'organizzazione economica della filiera olivicola, in conformità ai principi contenuti nella OCM unica di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 che introduce lo strumento della contrattualizzazione tra produttori olivicoli ed acquirenti industriali e commerciali ponendo le basi per la rivisitazione ed il rilancio del sistema delle organizzazioni di produttori (OP) e degli organismi interprofessionali (OI);
- h) realizzare il monitoraggio e la classificazione dei «frantoi di particolare interesse storicoculturale;
- i) consentire il recupero strutturale per scopi didattici e finanziare, con misure ad hoc, dei frantoi storici-culturali ancora funzionanti;
- l) istituire una banca dati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali volta a censire i frantoi industriali e i «frantoi di particolare interesse storico-culturale», per tipologia e tecniche di produzione, inclusa la loro collocazione sul territorio, con lo scopo di avviare politiche

agrarie mirate di investimento con cui ammodernare quelli esistenti e recuperare e tutelare quelli storici.

Conseguentemente, sostituire il comma 3, con i seguenti:

- 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede:
- a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- b) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, dell'autorizzazione di spesa ai sensi dell'articolo 1, comma 493, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
- 3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.>>

MONGIELLO, OLIVERIO, AGOSTINI LUCIANO, ANTEZZA, ANZALDI, CAPOZZOLO,

CARRA, CENNI, COVA, DAL MORO, FIORIO, LAVAGNO, MARROCU, MONGIELLO,

PALMA, PRINA, ROMANINI, TARICCO, TENTORI, TERROSI, VENITTELLI, ZANIN,

ROSTELLATO, CAPÓNE SALVATORE, GRASSI, MARIANO ELISA

PALMA, 17ASSA F., VENTRICELLI, LOSACO, BOCCIA,

BORD (PD), CASCA NO

La copertura di cui alla lettera b) è posta a carico delle entrate che annualmente affluiscono al Bilancio dello Stato tramite derivazione dalla componente A2 (dedicata allo smantellamento delle centrali nucleari) della tariffa elettrica a norma dell'articolo 1, comma 493 della legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006), che ammontano a 35 milioni di euro annui.

Legge n. 266/2005, art. 1, comma 493. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dall'anno 2006, sono assicurate maggiori entrate, pari a 35 milioni di euro annui, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quoto degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2008, n. 83.

EMENDAMENTO-versione 1

consuro

TRI.

Ael comma 13

a) nel primo periodo, sostituire le parole pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017>>, con le seguenti: << pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017>>;

nel secondo periodo, sostituire le parole sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi con le seguenti:

In coerenza con l'apposito atto di indirizzo Parlamentare di cui alla risoluzione in commissione conclusiva di dibattito, n. 8/00109 del 6 maggio 2015, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi. Per le finalità di cui al periodo precedente, il predetto decreto prevede, tra l'altro, il conseguimento delle seguenti, non esaustive, finalità:

a) incrementare la produzione nazionale di olive e di olio extravergine di oliva, senza accrescere la pressione sulle risorse ambientali, in modo particolare sulla risorsa idrica, attraverso la razionalizzazione della coltivazione degli oliveti tradizionali, il rinnovamento degli impianti e lo studio di nuovi sistemi colturali in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica;

b) tutelare l'olivicoltura a valenza paesaggistica, di difesa del territorio e storica, non razionalizzabile e non rinnovabile in particolare l'olivicoltura marginale delle aree collinare incentivando la creazione di organizzazioni in grado di gestire gli oliveti a rischio di abbandono o già abbandonati affinché possano essere riportati in produzione;

c) sostenere e promuovere attività di ricerca per implementare e migliorare la coltura olivicola;

d) stimolare il «consumo informato» evidenziando le diverse proprietà salutistiche degli oli extravergini di oliva anche con adeguata utilizzazione delle indicazioni salutistiche approvate dall'Unione europea, attraverso una capillare e sistematica crescita della cultura sull'olio extravergine di oliva e valorizzi il made in Italy mediante la promozione della qualità e della biodiversità, elemento distintivo dell' olivicoltura italiana;

e) sostenere l'iniziativa dell'alta qualità per l'olio extra vergine di oliva italiano anche attraverso l'attivazione di interventi per la promozione del prodotto sul mercato interno e su quelli internazionali;

f) stimolare il recupero varietale delle cultivar nazionali delle olive da mensa e di nuovi impianti arborei; g) sostenere ed incentivare l'aggregazione e l'organizzazione economica della filiera olivicola, in conformità ai principi contenuti nella OCM unica di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 che introduce lo strumento della contrattualizzazione tra produttori olivicoli ed acquirenti industriali e commerciali ponendo le basi per la rivisitazione ed il rilancio del sistema delle organizzazioni di produttori (OP) e degli organismi interprofessionali (OI):

h) realizzare il monitoraggio e la classificazione dei «frantoi di particolare interesse storico-culturale;

i) consentire il recupero strutturale per scopi didattici e finanziare, con misure ad hoc, dei frantoi storici-culturali ancora funzionanti;

l) istituire una banca dati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali volta a censire i frantoi industriali e i «frantoi di particolare interesse storico-culturale», per tipologia e tecniche di produzione, inclusa la loro collocazione sul territorio, con lo scopo di avviare politiche agrarie mirate di investimento con cui ammodernare quelli esistenti e recuperare e tutelare quelli storici.>>

Conseguentemente, sostituire il comma 3, con i seguenti:

4.14 /

corrivo!

- 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede:
- a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- b) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, dell'autorizzazione di spesa ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

MONGIELLO, OLIVERIO, AGOSTINI LUCIANO, ANTEZZA, ANZALDI, CAPOZZOLO,

CARRA, CENNI, COVA, DAL MORO, FIORIO, LAVAGNO, MARROCU, MARROCU, POLICE

PALMA, PRINA, ROMANINI, TARICCO, TENTORI, TERROSI, VENITTELLI, ZANIN,

ROSTELLATO, CAPONE SALVATORE, GRASSI, MARIANO ELISA

PELI LIST, MASSAF., VENTRI CECCI, LOSACCO, BOCCIA

La copertura di cui alla lettera b), è posta a carico delle risorse previste dal "Fondo Shlocca Italia".

corrivo!

fine, sostituire

Al comma 1, primo periodo, in fondo, le parole: "con una dotazione iniziale pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017." Sono sostituite dalle on le seguenti:

"con una dotazione iniziale pari a 12 milioni di euro per l'anno 2015 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017."

Conseguentemente, il comma 3 è sostituito dal seguente:

*3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri della giustizia e dell'ambiente e tutela del territorio, e, quanto a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, utilizzando allo scopo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

Zaccagnini, Bordo

corres.

Articolo.4

Al comma 1, primo periodo, in fondo, le parole: *con una dotazione iniziale pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. *Sono sostituite dalle seguenti:

con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

Conseguentemente, il comma 3 è sostituito dat seguente:

"3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri della giustizia e dell'ambiente e tutela del territorio, e, quanto a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, utilizzando allo scopo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

Bordo, Zaccagnini

oving

Articolo 4

Al comma 1, primo periodo, in tento, le parole: "con una dotazione iniziale pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017." Sono sostituite dalle seguenti:

con una dotazione iniziale pari a 8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

Conseguentemente, il comma 3 è sostituito da seguente:

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e, quanto a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, utilizzando allo scopo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Bordo, Zaccagnini



A,C.3104

EMENDAMENTO

Corsiro!

ART4

Al comma 1 le parole: 4 milioni e 8 milioni sono sostituite rispettivamente da: 30 milioni e "50 milioni".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente rimodulazione del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Palese, Ciradi, Distaso, Marti, Fuoci, Chiarelli, Altrori, Faenzi, Catanoso, F. Di Stefano, R. Gallo, Russo. La Tramped

corsivo!

Art. 4

Dopo il comma 1 aggiungere i seguentil comma

1. bis Nelle more della predisposizione di un piano nazionale olivicolo, il piano degli interventi di cui al comma 1 mira all'incremento della produzione nazionale, attraverso la razionalizzazione della coltivazione degli oliveti tradizionali, il rinnovamento degli impianti, lo studio di nuovi sistemi colturali e lo sviluppo tecnologico delle filiere olivicole.

 ter Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è previsto il finanziamento di campagne promozionali sulle proprietà salutistiche degli oli extravergini di oliva di qualità e delle olive da mensa, anche attraverso la divulgazione dei contenuti della indicazione salutistica autorizzata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativa ai polifenoli dell'olio di oliva e ai requisiti che devono possedere gli oli di oliva per poterla utilizzare.

Shape There

On. Giuseppe L'ABBATT

Eumera dei Deplutati
A.C. 3104

EMENDAMENTO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1 – bis. Al fine di cui al precedente comma, nell'ambito del coinvolgimento nella programmazione delle politiche a supporto delle produzioni agricole olivicole – olearie e nella pianificazione strategica degli interventi di rilancio e promozione dell'olivicoltura nazionale, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un registro nazionale delle associazioni nazionali delle "Città d'Identità Olivicole". Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti e le modalità di iscrizione al Registro di cui al presente comma. All'istituzione e alla tenuta del Registro si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

On. Pastorelli

to Patanelli (PASTORELLI)

L'Delle (DALLAI)

ald: (Schullien)

-- Emendamento

All'articolo 4 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

corrivo!

1- Bis- In relazione all'obiettivo di cui al comma 1 è prevista per il biennio 2015-2016 la creazione di un evento di rilevanza internazionale per la valorizzazione del settore olivicolo oleario presso la Fiera del Levante di Bari

On. Losacco

EMENDAMENTO

Art. 4

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. I lavoratori agricoli a tempo indeterminato dipendenti delle imprese agricole interessate, ai sensi della Deliberazione del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2015, dalla fito-patologia della xylella fastidiosa, possono accedere ai benefici di cui all'articolo 21, commi 3, 4 e 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

CENNI, OLIVERIO, AGOSTINI LUCIANO; ANTEZZA, ANZALDI, CAPOZZOLO, CARRA,
CENNI, OLIVERIO, AGOSTINI LUCIANO; ANTEZZA, ANZALDI, CAPOZZOLO, CARRA
COVA, DAL MORO, FIORIO, LAVAGNO, MARROCU, MONDIELLO, PALMA, PRINA,
COVA, DAL MORO, FIORIO, LAVAGNO, MARROCU, MONGIELLO, PALMA, PRINA
ROMANINI, TARICCO, TENTORI, TERROSI, VENITTELLI, ZANIN, ROSTELLATO
ROMANINI, TARICCO, TENTORI, TERROSI, VENITTELLI, ZANIN, ROSTELLATO
jely)

4. H

-EMENDAMENTO

Art 4

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato dipendenti delle imprese agricole interessate, ai sensi della Deliberazione del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2015, dalla fito-patologia della xylella fastidiosa, il riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate effettivamente prestate, di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223 si calcola con riferimento all'anno 2014 o, se più favorevole, all'anno 2013.

CENNI, OLIVERIO, AGOSTINI LUCIANO, ANTEZZA, ANZALDI, CAPÓZZ	olo Cerra
COVA DAL MORO FIORIO LAVAGNO MARROCII MONGIÈLLO DA	Polu Pro
ROMANINI, TARICCO, TENTORI, TERROSI, VENITTELLI, ZANIN, ROSTEL	LATO
revolution Lite	

EMENDAMENTO

AII. 4

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato dipendenti delle imprese agricole interessate, ai sensi della Deliberazione del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2015, dalla fito-patologia della xylella fastidiosa le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223 si applicano prescindendo dal numero minimo di giornate effettivamente prestate.

CENNI, OLIVERIO, AGOSTINI LUCIANO, ANTEZZA, ANZALDI, CAPOZZOLO, CARRA,
COVA, DAL MORO, FIORIO, LAVAGNO, MARROCU, MONGIELLO, PALMA, PRINA,
ROMANINI, TARICCO, TENTORI, TERROSI, VENITTELLI, ZANIN, ROSTELLATO

(ovsiva.

Sostiture il Articolo 4

& comma 3 è sostituito dal seguente: con il sequente

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia, e, quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, utilizzando allo scopo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Bordo, Zaceagnini

Corsus.

Sostituire il Voomma 3 è sostituite dal seguente:

Articolo 4

73. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Zaccagnini, Bordo



EMENDAMENTO

ARTA

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: 4-bis) Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, e per far fronte alle nuove fitopatologie che nell'anno 2014 hanno danneggiato le maggiori coltivazioni tipiche nazionali, con riferimento, in particolare, a quelle che hanno colpito le piante dell'olivo, del castagno e della vite, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016,2017 da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Conseguentemente agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Conseguentemente alla rubrica dopo la parola: "vegetali" è aggiunto il seguente periodo: ", nonché interventi per il sostegno del servizio fitosanitario nazionale".

Raldse, Cinacl, Distaso, Marti, Fucci, Chlanelli, Altieri, Faenzi, Catanoso, F. Idi Stofano, R. Gallo, Russo.

evivo!

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Registro delle associazioni nazionali delle Città di Identità).

- 1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione e dei settori agricoli in crisi nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e promozione delle eccellenze agricole, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un registro nazionale delle associazioni nazionali delle Città di identità.
- 2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i requisiti e le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma precedente.
- 3. All'istituzione e alla tenuta del Registro di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Dallai

Nardi

Fiorio

4.01

A STORY

Ceu den

Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" è sostituito dal seguente:

"2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole. Le norme della presente legge non si applicano, altresì, alle nutrie, fatta salva la possibilità per le Regioni di provvedere in ordine all'indennizzo dei danni ai sensi dell'articolo 26. Le Regioni possono, anche avvalendosi delle province, provvedere in ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazione. Il controllo può essere esercitato, anche nelle zone vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all'articolo 19 e operatori espressamente autorizzati"».

On. Guidesi

On. Fedriga

Fedu fa Capein On. Caparini

4.0.2



A.C.3104

EMENDAMENTO

ART.5

Al comma 1 dopo la parola: "2014", inscrire la seguente: "2015". Seguenti:

Al commo 1 dopo la parola: "2014", inscrire la seguente: "2015". Seguenti:

Al commo 1 dopo la parola degli anni 2014 e 2015

Fachzi, Catanoso, F. Di Stefano, R. Caho, Russo.

AC 3104

EMENDAMENTO

Articolo 5

coisiro! Al comma 1 sostituire le parole "eventi alluvionali" con le seguenti "avversità atmosferiche assimilabili

Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole eventi alluvionali con le seguenti avversità

atmosferiche assimilabili a calamità naturali

Mu Dens Q MARIANI, OLIVERIO, CENNI

EMENDAMENTO

AC 3104

corrivo!

Al 'articelo 5, comma 1, primo periodo, dopo le parole: danneggiate da eventi alluvionali", inserire le seguenti:

o dall'eccezionale avversità atmosferica dovuta al fenomeno meteorologico calamitoso del vento impetuoso forte.

Cenni

Bini

Fanucci F

TENTORI TEN

MARIANI

TERROSI

Corsiro

Emendamento articolo 5

comivo!

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "danneggiate da eventi alluvionali", inserire le

seguenti:

"o da vento impetuoso forte".

Zaccagnini, Bordo

Zacigue de Paris

EMENDAMENTO

AC 3104

corsivo.

Al raticolo de comma 1, primo periodo, dopo le parole: d'anneggiate da eventi alluvionali, inserire le seguenti:

∞ da avversità atmosferiche definite 'tempesta violenta' che raggiunge almeno l'11 grado della scala Beaufort

Cenni

Can

Bini

Fanucci F

TENTOR. P

MARIANI 6

TERROSI

rensmo

-EMENDAMENTO

Articolo 5

Al comma 1, dopo le parole che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi sono aggiunte le seguenti che coprano integralmente i danni ricevuti;

Taricco

Spiegazione

Per non danneggiare chi avesse assicurato parzialmente o comunque in modo non integrale le proprie attività produttive

AC 3104 Emendamento

ATT. 5

All'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

abbiano stipulato una polizza agevolata per danni da eventi alluvionali di cui al Piano Assicurativo 2015;

conseguentemente, sopprimere le parole e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto";

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1. bis Al fine di estendere l'utilizzo delle polizze assicurative agevolate e di incentivarne la sottoscrizione da parte delle aziende agricole, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, procede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a verificare la presenza, sull'intero territorio nazionale, di gruppi assicurativi che offrono tipologie di polizze ammesse alle agevolazioni previste nel Piano Assicurativo 2015 di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, n. 5447 del 10 marzo 2015.

AC 3104 Emendamento

Art. 3

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: le che abbiano rispettato le condizionalità previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria per la manutenzione minima degli oliveti.

On. Giuseppe L'ABBATE

Conversione in legge del decreto legge 5 maggio 2015 n 51 recente disposizioni urgenti in materia di ilancio dei settori agrico i in crisi, di sostegno alle imprese agricole dolpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali

ALL 5

comma 1, dopo le parole infezioni di organismi nocivi ingerire ", fitopatie e attacchi di

Conseguentemente al comma 3

opo Xylella fastidiosa aggiungere ,dalla diffusione dell'agente del cancro del castagno Cryphonectria parasitica, del Cinipide del castagno Dryocosmus kuriphilus, del complesso delle Cidie del castagno (Cydia splendana, Cydia fagiglandana e Pammene fasciana), del Balanino del castagno

Curculio elephas

Unaushe Car'

Camera dei Deputati

CAMERA DEI DEPUTATI

On. Oreste Pastorelli

AC 3104

EMENDAMENTO

corris.

ADT E

Al comma 1, dopo le parole nel corso degli anni aggiungere la seguente parola:

×2013,×

On. Oreste Pastorelli

Uto Pa, Leelli

Corswo!

Crowd!

Auto

Comiro!

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1. bis In via straordinaria, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai lavoratori agricoli assunti a tempo determinato da imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa ricadenti nelle aree cui è riconosciuto lo stato di emergenza, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 1 giorno, come risultante dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno 2013.

COn. Giuseppe LABBATE

corsuo!

ATT

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1. bis In via straordinaria, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai lavoratori agricoli assunti a tempo determinato da imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa ricadenti nelle aree cui è riconosciuto lo stato di emergenza, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 2 giorni, come risultante dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno 2013.

On Giuseppe L'ABBATE

(corsio)

AHAS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1. <u>bis</u> In via straordinaria, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai lavoratori agricoli assunti a tempo determinato da imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa ricadenti nelle aree cui è riconosciuto lo stato di emergenza, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 3 giorni, come risultante dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno 2013.

On. Giuseppe L'ABBATE

Camora dei Deputati

CAMERA DEI DEPUTATI

On. Oreste Pastorelli

AC 3104

EMENDAMENTO

1 como,

ART. 5

Al comma 2, dopo le parole competenti autorità aggiungere la seguente parola:

*regionali,**

On. Oreste Pastorelli

A. P., Loulle

Doto il comma 2 aggirngere il sequente: VERSIONE LIMITATA AL COMUNE DI OFFLAGA

All'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

«1-ter. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, e dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ricadenti nel comune di Offlaga. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CARRA

AKLD

Dopo il comma 2 aggiungen il sequente

All'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

«1-ter. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, e dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ricadenti nei comuni della provincia di Brescia. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

11604

CARRA



A.C. 3104

EMENDAMENTO

carrivo!

ART.5

Dopo il comma 2 è inscrito il seguente: 2-bis. Le imprese agricole o i conduttori, le cui produzioni agricole e zootecniche, hanno subito danni arrecati dalla fauna selvatica, possono accedere agli interventi di cui all'articolo, 5 comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102.

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: "eventi alluvionali",

aggungere

Haenzi, Catanoso, F. Di Stefano, R. Gallo, Russo.

AC 3104

-EMENDAMENTO

Articolo 5.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nei medesimi territori di cui al comma 1, al fine di sostenere il settore agricolo nelle zone montane, per l'anno 2015, in attuazione dell'articolo 1, comma 128, della legge 7 aprile 2014, n. 56, i comuni estinti a seguito delle fusioni avvenute nel 2014 ed i terreni ivi ubicati possono mantenere la classificazione sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) antecedente all'avvenuta fusione ed i relativi benefici secondo le disposizioni di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

FABBRI ROMANINI GUERRA ANZALDI LENZI MONTRONI PAGANI OLIVERIO

Taion

g.~~

Long

Carpera dei Deputati

CAMERA DEI DEPUTATI

On. Oreste Pastorelli

AC 3104

EMPNDAMENTO

Corres

ART. 5

Al comma 3, dopo le parole batterio xylella fastidiosa aggiungere le seguenti parole:

×nonché dell'insetto Bactrocera oleae, ×

Corrier

On. Oreste Pastorelli

AC 3104

Emendamento

Apr. 5

Al comma 3, dopo le parole xylella fastidiosa inserire le seguenti della flavescenza dorata e delle fitopatie del castagno e delle colture minori

LAVAGNO, FIORIO, OLIVERIO, AGOSTINI LUCIANO, ANTEZZA, ANZALDI,

CAPOZZOLO, CARRA, CENNI, COVA, DAL MORO, MARROCU, MONGIELLO, PALMA,

PRINA, ROMANINI, TARICCO, TENTORI, TERROSI, VENITTELLI, ZANIN, ROSTELLATO

EMENDAMENTO-

ART.5

sostituire

Al comma 3, sostituire le parole è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro per l'anno 2016 e a il secondo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 20 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, quanto ad 1 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 9 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della stessa legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per l'anno 2016, quanto a 10 milioni di euro mediante riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e quanto a 10 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 298, della legge30 dicembre 2004, n. 311

MONGIELLO, OLIVERIO AL	BSTINI ANTEZZA	ANZACDI	CAPOZEX
GENDI LA GACINO	MARROCU PAL	MA VENIT	TELLI
RELAZIONE: VGRASSI	LOSACCO BOCC	TA BORBO	WCASSA NO
l'emendamento incrementa le risors	se da destinare in favore delle i	imprese colpite dal bat	iterio della
Xylella, di ulteriori 9 milioni di eur per il 2015) e di ulteriori 10 milioni	o per l'anno 2015 (in totale qu	undi si hanno 10 milio	oni di euro
	di edio per i dillo 2010 (per d	ar totale a 20 minom	
il 2016).			

Le risorse si reperiscono a valere sulle entrate (100 milioni di euro), che ai sensi dell'articolo 1, comma 298 (legge finanziaria 2004), affluiscono al Bilancio dello Stato, tramite la quota delle componenti elettriche (A2 dedicata allo smantellamento delle centrali nucleari e l'altra (compensativa) prevista per il pagamento ai comuni che ospitano i siti nucleari).

5,41



corrive!

A.C.3104

Combo!

EMENDAMENTO

ARTS

sostituire le parole: 1 milione son le

Al comma 3, il numero: "1" è sostituito dal seguente: "20"

10" è sostituito dal seguente: "30" milioni

Conseguentemente alla Tabella C, della legge 23 dicembre 2014, n.190 missione: L'Italia in Europa e nel mondo, programma Cooperazione allo Sviluppo voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2015: - 19

2016: - 20

Palese, Ciraei, Distaso, Marti, Fucci, Chiarelli, Altheri, Faenzi, Catanoso, F. Di Sterano, R. Gallo, Russo.

cours!

Articola 3

como

Al comma 3, primo periodo, le parole: I milione di euro, sono sostituite delle seguenti 3 milioni

Conseguentemente, al medesimo comma, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2015 e a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia, e, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Bordo, Zaccagnini

corrivo!

Articolo 5

Al comma 3, primo periodo, le parole: 71 milione di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016. 5, sono sostituite dalla seguenti: 73 milioni di euro per l'anno 2016 e di 15 milioni di euro per l'anno 2016.

Conseguentemente, al medesimo comma il secondo e terzo periodo seno sestituiti dai seguenti:

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2015 e a 15 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Bordo, Zaccagnini

Al comma 3, primo periodo, le parole: 1 milione di euro, sono sostituite dalle seguentit 4 milioni

Conseguentemente, al medesimo comma, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Zaecagnini, Bordo

corsivo!

30stituino Articolos

Al comma 3, primo periodo, le parole: Al milione di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Sono sostituite delle seguenti: Si milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro per l'anno 2016.

Conseguentemente, al medesimo comma, il secondo e terzo periodo seno sostituiri dai seguenti:

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 20 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Zaccagnini, Bordo

Al comma 3, secondo periodo de parole: "per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono sostituite dalle seguenti: · consido!

*per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia,

Zaccagnini, Bordo



Corrivo

EMENDAMENTO

Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis) "In via eccezionale e in considerazione dello stato di emergenza in corso nel territorio della regione Puglia ed in particolare nella provincia di Lecce, causato dal batterio patogeno da quarantena Xylella fastidiosa/che ha colpito piante di olivo, anche monumentali, ed altre specie coltivate, ornamentali e spontanee, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro complessivi, per il triennio 2015-2017, in favore delle imprese che hanno attività agricole, dalla diffusione del alle danni fitopatogeno.

3-ter) "Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Palese, Marti, Distaso, Ciraci, Fuoci, Chiarelli, Altieri, Faenzi, Catanoso, F. Di Stetano, R. Gallo, Russo.

5/8

EMENDAMENTO - A.c. 3104

affungen Dopo il comma 3 è-inserito il seguente:

≪3-bis) Per gli anni 2015 e 2016 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, che risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, avvenute negli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni per gli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.>>>

On. Guidesi Curolin'

On. Fedriga Feolipo
On. Busin Burn
On. Caparini

EMENDAMENTO

Dopo il comma 3 è inse no il seguente:

3-bis) Per gli anni 2015 e 2016 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, che risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, avvenute negli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2015 e 2016.

On. Guidesi wieler

On. Fedriga Fedhifa

On. Busin Busin

On. Caparini

5 26

EMENDAMENTO

Dopo il comma 3 è insertro il seguente:

3-bis) Per gli anni 2015 e 2016 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, che risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, avvenute negli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.

On. Guidesi Cen^oles.

On. Fedriga Fedrifa
On. Busin Busin
On. Caparini



EMENDAMENTO A.c. 3104

Dopo il comma 3 èinserito il seguente:

3-bis) all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992."

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

On. Guidesi Ceurden

On. Fedriga Fedufe
On. Busin Busin
On. Caparini

5 28

oggiunger è me to il seguente: Dopo il comma 3 🖎

3-bis) all'articolo I, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992."

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro a decorrere dal 2015.

On. Guidesi (ender

On. Fedriga Fedrica
On. Busin Burin
On. Caparini

EMENDAMENTO

Dopo il comma 3 è resprito il seguente:

3-bis) all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992."

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2015.

On. Guidesi Cewder

On. Fedriga Feoling

On. Busin Bury

On. Caparini Coppein

A.c. 3104 Art. 5

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per gli anni 2015 e 2016. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165->>

On. Guidesi Ceu Slen'

On. Fedriga

On. Busin

Fedrifa Busin Capun On. Caparini



EMENDAMENTO A.e. 3104 Art. 5

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

levider's Fedrifa Busin Capricini

3-bis. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per gli anni 2015 e 2016. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro a decorrere dal 2015.

On. Guidesi

On. Fedriga

On. Busin

On. Caparini

A.c. 3104

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

Fedripa Busin Caprini

bis. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per gli anni 2015 e 2016. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2015.

On. Guidesi Ceviden

On. Fedriga

On. Busin

On. Caparini

EMENDAMENTO A.c. 3104

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

Feolufa Bun-Caprimi

orbis. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della milioni per l'anno 2015. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 mello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

On. Guidesi (eusler'

On. Fedriga

On. Busin

On. Caparini

EMENDAMENTO A.c. 3104 Art. 5

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per l'anno 2015. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro per l'anno 2015.

On. Guidesi Cin olin'

On. Fedriga

Fedrifa Busin Capeini

On. Caparini

On. Busin

5,35

-A.c. 3104 Art. 5

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per l'anno 2015. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2015.

On. Guidesi Cender

On. Fedriga

Fedzifa Busin Coppein

On. Busin

On. Caparini

EMENDAMENTO -A.c. 3104

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

-bis. A fronte dei danni subiti in seguito agli eventi alluvionali nel 2014, è istituita una zona franca urbana nelle zone terremotate ed alluvionate dell'Emilia Romagna al fine di promuovere la ripresa economica di questo territorio grazie a condizioni fiscali di vantaggio. La zona franca urbana è istituita nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.>> Cevider Fedriße Burin Capreimi

On. Guidesi

On. Fedriga

On. Busin

On. Caparini

EMENDAMENTO A.c. 3104 Art. 5

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

Cuisler

Feduis Busin Coplein

franca urbana nelle zone terremotate ed alluvionate dell'Emilia Romagna al fine di promuovere la ripresa economica di questo territorio grazie a condizioni fiscali di vantaggio. La zona franca urbana è istituita nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro per l'anno 2015.

On. Guidesi

On. Fedriga

On. Busin

On. Caparini

EMENDAMENTO A.c. 3104>

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

(wisler

3-bis. A fronte dei danni subiti in seguito agli eventi alluvionali nel 2014, è istituita una zona franca urbana nelle zone terremotate ed alluvionate dell'Emilia Romagna al fine di promuovere la ripresa economica di questo territorio grazie a condizioni fiscali di vantaggio. La zona franca urbana è istituita nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2015.

On. Guidesi

On. Fedriga

On. Busin

Fedura Burin Caprini On. Caparini

AC 3104

Emendamento

All'articole 5 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

coma!

denominato "ANGGRAFE clayle ULIVI

3- sis " Entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto legge in ciascuna regione sono attivate le procedure di censimento delle piante di ulivo con la istituzione di un apposito registro, su base provinciale, al fine di consentire una migliore azione di contrasto della diffusione di patologie come la Xylella.

On. Burtone

Articolo 5

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

Fondo di mutualizzazione per eventi climatici avversi e emergenze ambientali nella pesca e acquacoltura. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali saranno stabilite, compatibilmente con la normativa comunitaria in materia, le regole per l'avvio e la gestione del Fondo.

3 ter. Nelle more dell'avvio del Fondo di cui al comma 3 bis, le misure di sostegno di cui al comma 1, sono estese alle imprese ittiche colpite da calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale, stabilite dall'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.154.

Venittelli, Oliverio, agostini Luciano, antezza, anzaldi, capozzolo, venittelli, Oliverio, agostini Luciano, antezza, anzaldi, capozzolo, core Collo Collo Dol Moo Fiorio, Lavagno, marrocu, mongiello, carra, cenni, cova, dal moro, fiorio, lavagno, marrocu, mongiello, palma, prina, romanini, taricco, tentori, terrosi, zanin, rostellato

corrio!

Articolo 5

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, al fine di salvaguardare le coltivazioni di basilico aggredite dal fungo peronospora, il Ministro della salute autorizza, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'estensione dell'impiego del prodotto fitosanitario denominato CABRIO DUO contenente le sostanze attive pyraclostrobin e dimetomorf, sulla coltura del basilico in campo e ne delimita il periodo di utilizzo.

ROSTELLATO, OLIVERIO, AGOSTINI LUCIANO, ANTEZZA, ANZALDI,	Comole
ROSTELLATO, OLIVERIO, AGOSTINI LUCIANO, ANTEZZA, ANZALDI,	CAPOZZOLO,
CARRA, CENNI, COVA, DAL MORO, FIORIO, LAVAGNO, MARROCU,	Mydlo
CARRA, CENNI, COVA, DAL MORO, FIORIO, LAVAGNO, MARROCU,	MONGIELLO,
The state of the s	
PALMA, PRINA, ROMANINI, TARICCO, TENTORI, TERROSI, VENITTELLI, 2	ZANIN
Juces Tanon	ell



consilo!

ARTS

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: 4-bis) Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, al fine di agevolare la ripresa delle attività economiche ed il ripristino delle condizioni di normalità, i comuni possono prevedere modalità differenti in termini di differimento del versamento dell'imposta municipale propria - IMU e comunque entro e non oltre l'anno 2018, da parte delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità.

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite massimo di 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Ralese, Ciraci, Distaso, Marti, Fricci, Chlarelli, Altieri, Faenzi, Catanoso, Fl. Di Stefano, R. Gallo, Russo.

Dopo l'articolo 5 è aggiuno il seguente:

A. C. B104

Art. 5-bis

Risarcimento danni provocati da sisma del 20 e 29 maggio 2012 ai prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006

- All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo le parole "lettere a), b)" e prima delle parole "ed f)" sono aggiunte le parole "b-bis";
 - b) le parole: "nonché al risarcimento dei danni subìti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva," sono sostituite dalle parole "nonché al risarcimento dei danni subìti dai beni mobili strumentali all'attività, alla ricostituzione delle scorte danneggiate, alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva e al risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari".

Numerosi operatori della filiera lattiero casearia colpit dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 sono in actesa di ricevere i contributi per i danni economici subiti ai prodotti di qualità (indicazioni geografiche e denominazione di origine dei prodotti agricoli e dimentari) in corso di maturazione ovvero in stoccaggio. Tali attese dipendono dal fatto che il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate istituito per elargir anche questo tipo di contributi (articolo 2 D.L. n. 72/2012) è incapiente. Nella sola Emilia Romagna le ichieste di contributo da evadere ammontano ad un totale di circa 50 pratiche che riguardano caseifici e acetifici, per una somma complessiva 40 milioni di euro. In Lombardia si stima che le richieste di contributo istruite e da evadere ammontino a circa 20 milioni di euro. Con l'emendamento si fichiede di poter accedere al fondo di cui all'art. 3 bis del dl 95/2012 anche per questo tipo di interpento. Del resto il predetto fondo finanzia anche le spese di delocalizzazione e rientro nelle sedi originarie sostenute dalle imprese per garantire la continuità della produzione e dell'occupazione e per il ripristino delle scorte. A nostro avviso quindi occorre estende e l'impiego dei 6 miliardi del fondo di cui all'agt. 3 bis del dl 95/2012 anche ai prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indica ioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato in quanto si tratta di voci di danno già previste con legge de lo Stato (articolo 3, comma 1, lettera b-bis) D. 74/2012).

GIUSEPPE ROMANINI

Molivi

Dopo l'articolo 5 è

Articolo 5-bis

Risarcimento danni provocati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ai prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006).

All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

le parole: "nonché al risarcimento dei danni subìti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva,"

sono sostituite dalle parole:

"nonché al risarcimento dei danni subìti dai beni mobili strumentali all'attività, alla ricostituzione delle scorte danneggiate, alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva e al risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari".

Zaccagnini, Bordo Fareaguni Bordo

Articolo 5

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

- cossivo chiera!

Articolo 5-bis

"Fondo per la ricerca sulle fitopatie non endemiche"

- 1. Al fine di sostenere la ricerca scientifica in campo agricolo, ambientale e forestale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle e Politiche Agricole Alimentari e Forestali un fondo denominato "Fondo per la ricerca sulle fitopatie non endemiche" con una dotazione iniziale di 7 milioni di euro per il 2015 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono dettati i criteri e le modalità di funzionamento del predetto Fondo.
- 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, utilizzando allo scopo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

Bordo, Zaccagnini

chiero!

Articolo 3

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

como chiero!

Articolo 5-bis

"Fondo per la ricerca sulle fitopatie non endemiche"

- 1. Al fine di sostenere la ricerca scientifica in campo agricolo, ambientale e forestale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle e Politiche Agricole Alimentari e Forestali un fondo denominato "Fondo per la ricerca sulle fitopatie non endemiche" con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per il 2015 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono dettati i criteri e le modalità di funzionamento del predetto Fondo.
- 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e, quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, utilizzando allo scopo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

Zaccagnini, Bordo

chiero!

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

Arti 5-<u>bis</u>

Risarcimento danni provocati da sisma del 20 e 29 maggio 2012 ai prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006

- 1 All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo le parole "lettere a), b)" e prima delle parole "ed f)" sono aggiunte le parole "b-bis";
 - b) le parole: "nonché al risarcimento dei danni subìti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva," sono sostituite dalle parole "nonché al risarcimento dei danni subìti dai beni mobili strumentali all'attività, alla ricostituzione delle scorte danneggiate, alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva e al risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari".

Motiv

Numerasi operatori della filiera lattiero casearia colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 sono in attesa di ricevere i contributi per i danni economici subiti ai proglotti di qualità (indicazioni geografiche e denominazione di origine dei prodotti agricoli e alimentari) in corso di maturazione ovvero in stoccaggio. Tali attese dipendono dal fatto che il Fondo per la ricostruzione delle area terremotate istituito per elargire anche questo tipo di contributi (articolo 2 D.L. n. 72/2012) è incapiente. Nella sola Emilia Romagna le richieste di con ributo da evadere ammontano ad un totale di circa 50 pratiche che riguardano caseifici e acetifici, per una somma complessiva 40 milioni di euro. In Lombardia si stima che le richieste di contributo istruite e da evadore ammontino a circa 20 milioni di euro. Con l'emendamento si richiede di poter accedere al fondo di cui all'art. 3 bis del di 95/2012 anche per questo tipo di intervento. Del respo il predetto fondo finanzia anche le spese di delocalizzazione e rientro nelle sedi originarie sostenute dalle imprese per garantire la continuità de la produzione e dell'occupazione e per il ripristino delle scorte. A nostro avviso quindi occorre estendere l'impiego dei 6 miliardi del fondo di cui all'art. 3 bis del di 95/2012 anche ai prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (Ck) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. La disposizione no comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato in quanto si tratta di voci di danno già previste con legge dello Stato (articolo 3, comma 1, lettera b-bis) D.L. n. 74/2012).



£3104

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

corsivo

*Art. 5- bis

1. Il comma 8-bis, dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».

On. Schullian

On. Alfreider

On. Plangger

On. Gebhard

On. Ottobre

Schuller

Trides

chrord



C 3104

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Corsivo!

Art. 5-bis

(Agevolazioni zone montane)

Ì

- 1. All'art. 10, comma 4, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole: legge 26 febbraio 2010, n. 25 aggiungere le seguenti: , dell'articolo 9, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n.601.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.5 milioni di euro per l'anno 2015 e in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

On. Schullian

On. Alfreider

On. Gebhard

On. Plangger

On. Ottobre



ATTO CAMERA: 3104

Emendamento

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

combo!

Articolo 5-bis

(Sospensione di termini per adempimenti tributari)

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 200, n. 212, provvede alla sospensione dei termini per gli adempimenti degli obblighi tributari e per i versamenti relativi all'Imposta municipale propria sui terreni agricoli fino al 30 novembre 2015 in favore delle imprese agricole operanti sui territori della Regione Puglia per i quali il Consiglio dei ministri ha deliberato, il 10 febbraio 2015, lo stato di emergenza e che hanno subito danni economici a causa della diffusione del batterio patogeno da quarantena Xylella fastidiosa (Well e Raju) e della conseguente e prescritta eradicazione delle piante di olivo contagiate.

Conseguentemente, i pagamenti sospesi relativi all'Imposta municipale propria sui terreni agricoli sono effettuati entro il 16 dicembre 2015, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 novembre 2015, sono stabilite le modalità di versamento dei tributi e di richiesta di pagamento mediante rateizzazione fino ad un massimo di due anni.

On. Salvatore Matarrese

On Catania

On. Stefano Dambruoso

On. Pierpaolo Vargiu



Dopo l'articolo 5 inserito il seguente: 5-bis) ("Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali)

- 1. Nei confronti dei titolari d'imprese agricole nei territori dei comuni della regione Puglia, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra quanto già versato.
- 2. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari i danni effettivi subiti dal batterio *xylella fastidiosa*, verificata dall' Autorità comunale. L'Autorità comunale, previo accertamento, trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia dell'Entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.
- 3. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della Protezione Civile, i comuni colpiti dal batterio fitopatogeno, disposta con il presente decreto.
- 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti di cui al comma 1, nonché le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
- 5. Agli oneri derivanti agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite massimo di 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Palese, Marri, Distaso, Ciraci, Fucci, Chiarelli, Altieri, Faenzi, Catanoso, F. Di Stofano, R. Gallo, Russo. LATACHER



Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: 5-bis) "(Sospensione dell'IMU agricola per i territori della regione Puglia colpiti dal batterio della xylella fastidiosa)

- 1. Ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni dei territori della regione Puglia ed in particolare nella provincia di Lecce, nei quali è stato riscontrato il batterio patogeno da quarantena Xylella fastidiosa e per i quali il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza il 10 febbraio 2015.
- 2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 giorni data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamente netto pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2015. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.»

Palese, Marti, Distaso, Ciraci, Fucci, Chiarelli, Altieri, Faenzi, Catanoso, Fl Di Stefano, R. Gallo, Russo. LATADA CO



Dopo l'articolo 5 de la seguente: 5-bis) "(Interventi in favore dei comuni della regione Puglia colpiti dal batterio della Xylella fastidiosa)

- 1.Al fine di fronteggiare stato di calamità naturale nei territori della regione Puglia ed in particolare nel Salento, colpiti dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa, sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali le spese a qualsiasi titolo sostenute da tali enti per:
- a) la ricerca e l'approfondimento delle conoscenze scientifiche, al fine di adottare tempestive soluzioni innovative per la diagnosi precoce e il trattamento della *Xylella fastidiosa* e di identificazione di altre specie di insetti che possano fungere da vettori;
- b) gli interventi già avvenuti per l'eradicazione e la rimozione degli ulivi nonché gli interventi di potenziamento per i controlli effettuati dalle autorità locali;
- c) la realizzazione d'interventi straordinari finalizzati al contrasto all'emergenza, anche coadiuvati da enti di ricerca e università degli studi per contrastare con efficacia eventuali ulteriori diffusioni di infezioni nel territorio.
- 2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, nel limite massimo di 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Ralese , Martin Distaso, Ciraci, Fucci, Chiarelli, Altieri, Faenzi, Catanoso, F. Di Stefano, R. Gallo, Russo. LA TACNICO



corsivo!

corrivo

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: 5-bis) " (Interventi fiscali in favore delle imprese colpite dalla diffusione del batterio della xylella fastidiosa)."

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività economiche ed il ripristino delle condizioni di normalità, i comuni possono prevedere modalità differenti in termini di differimento del versamento dell'imposta municipale propria - IMU e comunque entro e non oltre l'anno 2018, da parte delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità.

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle

dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di

spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Palese, Marti, Distaso, Cipaci, Fucci, Chibrelli, Altieri, Faenzi, Catanoso, F. Di Stefano, R. Gallo, Russo. L. Tuo Misso.



consider.

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: 5-bis. (Misure urgenti in/favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio fitopatogeno Xylella fastidiosa). Tonolo!

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per il rafforzamento produttivo dei settori agricoli colpiti da nuove infestazioni parassitarie, litopatie e epizoozie di difficile cura ed in particolare del batterio fitopatogeno da quarantena Xylella fastidiosa. Una quota di risorse, pari a 100 milioni di euro, del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decretolegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al medesimo comma. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sentito il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabilite le modalità e i criteri di utilizzo per accedere alla disponibilità del predetto fondo nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

Citaci, Distaso, Marti, Facci, Chiarelli, Altieri, Facnzi, Catanoso, tefano, Rogallo, Russo. ATAONTO 5.0.12



combo!

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 5 è inscrito il seguente: 5-bis) (Agevolazioni fiscali in favore delle imprese agricole colpite dal batterio della xylella fastidiosa)

- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è concesso un credito di imposta nella misura del 40 per cento e comunque non superiore a 10.000 euro, per le imprese o enti di ricerca che effettuano attività di ricerca per il contrasto alla diffusione del batterio della xylella fastidiosa, nonché per l'individuazione di soluzioni innovative per la diagnosi precoce d'identificazione di altre specie di insetti che possano fungere da vettori;
- 2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
- 3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
- 4. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al comma 2 il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al successivo comma 5.
- 5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie per le finalità del presente articolo, ivi comprese le modalità di verifica e controllo delle spese sostenute e della coerenza delle stesse, nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fluito indebitamente.
- 6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua gli adempimenti conseguenti ai regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti compatibili con il mercato interno.»
- 7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno

5.0.13./.

2015, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Palese, Ciraci, Distaso, Marti, Fucci, Chiarelli, Altleri, Faenzi, Catanoso, F. Di Stefano, R. Gallo, Russo.

5.0,13



corniro!

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: 5-bis. (Piano straordinario per le imprese danneggiate dalle diffusione della diffusione del batterio della xylella fastidiosa)

- 1. In considerazione dello stato di emergenza derivante dai danni subiti alle attività produttive agricole, causate dalla diffusione del batterio della xylella fastidiosa e dalla necessità di assicurare un'adeguata tutela del reddito dei lavoratori delle imprese i cui oliveti sono stati danneggiati da infezioni della fitopatia, il Fondo l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2014, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni.
- 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 provvede mediante si corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
- 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e politiche sociali e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità e i criteri di utilizzo per accedere alle disposizioni di cui al precedente comma 1.

alese Ciraci, Distaso, Marti, Fucci, Chiarelli, Altieri, Faenzi, Catanoso, Filistefano, R. Gallo, Russo.



Dopo l'articolo 5 è insertto il seguente: 5-bis). (Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria).

1. Per fare fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è istituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui sono presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.

3. Il proprietario o conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e, nei centottanta giorni successivi, alla liquidazione dei risarcimenti spettanti.

4. Per le domande di prevenzione dei danni il termine entro cui il procedimento deve essere concluso è disposto con apposita normativa regionale.

Facrizi, Catanoso, F. Di Stefano, R. Gallo, Russo.

5.0.15

AC 3104

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Cavairo.

Artl 5-bis.

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante delle eccezionali avversità atmosferiche che il 5 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Prato e Pistoia, a valere sulle risorse individuate dalla delibera del Consiglio dei Ministri 29 aprile 2015, per i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni individuati, dette avversità atmosferiche costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile. I mutuatari hanno diritto di richiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione per otto mesi delle rate dei finanziamenti, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli istituti di credito e bancari informano - almeno presso le filiali ed i propri siti internet - i mutuatari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. In mancanza della comunicazione da parte degli istituti di credito e bancari nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2015 le rate in scadenza entro la predetta data.

Fanucci F

EMENDAMENTO A.c. 3104

Dono l'articolo 5 è inserito il seguente:

Articolo 5-bis

(Esenzione Imu terreni agricoli per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi atmosferici eccezionali)

- 1. Per gli anni 2015 e 2016 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, che risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, avvenute negli anni 2014 e 2015.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni per gli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

On. Guidesi Chidin

On. Fedriga Feoluisa
On. Busin Busin
On. Caparini Caparini

A.c. 3104

Dopo l'articolo 5 è Inserito il seguente:

Anticolo 5-bis

<5-bis) (Esenzione Imu terreni agricoli per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi atmosferici eccezionali)

- 1. Per gli anni 2015 e 2016 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, che risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, avvenute negli anni 2014 e 2015.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2015 e 2016.>>

On. Guidesi (eu 'sler'

On. Fedriga Feshifa
On. Busin Busin
On. Caparini

EMENDAMENTO A.c. 3104

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: Articolo)

(Esenzione Imu terreni agricoli per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi atmosferici eccezionali)

- 1. Per gli anni 2015 e 2016 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, che risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, avvenute negli anni 2014 e 2015.
- 2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.

On. Guidesi Cem Los

On. Fedriga Fedrifa
On. Busin Burin
On. Caparini Caprin

50,20

EMENDAMENTO A.c. 3104

aggiungere

Fedrifa Bunin Caprini

Dopo l'articolo 5 è-inscrito il seguente:

Articolo

S-bis) (Esenzione Imu terreni agricoli per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi atmosferici eccezionali)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34 dopo la lettera b) aggiungere la seguente: "b-bis) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 2

della legge n. 225 del 1992."

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.>>

On. Guidesi Chu'den'

On. Fedriga

On. Busin

On. Caparini

EMENDAMENTO -A.c. 3104

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

Fedrifa Burn Captein Articolo

eventi atmosferici eccezionali) (Esenzione Imu terreni agricoli per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992."

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro a decorrere dal 2015.

On. Guidesi (ewsler)

On. Fedriga

On. Busin

On. Caparini

EMENDAMENTO -A.c. 3104

Dopo l'articolo 5 è inscrito il seguente:

Articolo «5-bis) (Esenzione Imu terreni agricoli per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi atmosferici eccezionali)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992."

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2015.

On. Guidesi

Cender Fedrifa Burin Ce poein On. Fedriga

On, Busin

On. Caparini

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente: Articolo

5-bis. (Esenzione pagamento IMU e TASI per gli anni 2015 e 2016 provincie della Regione Emilia Romagna colpite da eventi eccezionali negli anni 2012-2015)

- 1. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per gli anni 2015 e 2016.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.>>>

On. Guidesi Cender

On. Fedriga

On. Busin

Fedripa Burin Caprin On. Caparini

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente: Articolo

5-bis. (Esenzione pagamento IMU e TASI per gli anni 2015 e 2016 provincie della Regione Equilia Romagna colpite da eventi eccezionali negli anni 2012-2015)

- 1. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per gli anni 2015 e 2016.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro a decorrere dal 2015.

On. Guidesi

(inden'

Foolings Burin Capouin

On. Fedriga

On. Busin

On. Caparini

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente: Ao ticolo

— 5-bis. (Esenzione pagamento IMU e TASI per gli anni 2015 e 2016 provincie della Regione Emilia Romagna colpite da eventi eccezionali negli anni 2012-2015)

- 1. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per gli anni 2015 e 2016.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2015.

On. Guidesi

(ender

Fedrifa Busin Caprini

On. Fedriga

On. Busin

On. Caparini

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente: Articolo

5-bis. (Esenzione pagamento IMU e TASI per l'anno 2015 per le provincie della Regione Emilia Romagna colpite da eventi eccezionali negli anni 2012-2015)

- In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per l'anno 2015.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.>>>

On. Guidesi Cur'der

On. Fedriga

On. Busin

Fedrifo Busin Copeniui On. Caparini

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente: Arlialo

Romagna colpite da eventi eccezionali negli anni 2012-2015)

- In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per l'anno 2015.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro per l'anno 2015.

On. Guidesi

Cenden'

Feolifa Busû Capaini

On. Fedriga

On. Busin

On. Caparini

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente: Arbicolo 5 aggiungere il seguente: Arbicolo

 In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per l'anno 2015.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190,

per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2015.

On. Guidesi (m' den

On. Fedriga

On. Busin

On. Caparini

Fedripa Burin Caprein

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente: Afficolo (Stituzione di una zona franca urbana nei territori dell'Emilia Romagna colpiti dagli eventi calamitosi del 2012 e 2014)

- 1. A fronte dei danni subiti in seguito agli eventi alluvionali nel 2014, è istituita una zona franca urbana nelle zone terremotate ed alluvionate dell'Emilia Romagna al fine di promuovere la ripresa economica di questo territorio grazie a condizioni fiscali di vantaggio. La zona franca urbana è istituita nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.>>>

On. Guidesi (woller

On. Fedriga

On. Busin

On. Caparini

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente: Articolo

5-bis. (Istituzione di una zona franca urbana nei territori dell'Emilia Romagna colpiti dagli eventi calamitosi del 2012 e 2014)

- 1. A fronte dei danni subiti in seguito agli eventi alluvionali nel 2014, è istituita una zona franca urbana nelle zone terremotate ed alluvionate dell'Emilia Romagna al fine di promuovere la ripresa economica di questo territorio grazie a condizioni fiscali di vantaggio. La zona franca urbana è istituita nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro per l'anno 2015.>>

On. Guidesi

Cuider'

Fedripa Burin Caprini

On. Fedriga

On. Busin

On. Caparini

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente: Articolo

5-bis. (Istituzione di una zona franca urbana nei territori dell'Emilia Romagna colpiti dagli eventi calamitosi del 2012 e 2014)

- 1. A fronte dei danni subiti in seguito agli eventi alluvionali nel 2014, è istituita una zona franca urbana nelle zone terremotate ed alluvionate dell'Emilia Romagna al fine di promuovere la ripresa economica di questo territorio grazie a condizioni fiscali di vantaggio. La zona franca urbana è istituita nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2015.

On. Guidesi

Cender

Fedrifa Busin Capsuim

On. Fedriga

On. Busin

On. Caparini

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente 🕏

stricolo)

APA 5-bis (Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli)

Fedrife Busin Caprin

1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 360 milioni a decorrere dal 2015.

On. Guidesi Curolis-

On. Fedriga

On. Busin

On. Caparini

Dopo l'articolo 5 è irregito il seguente

Articolo)

ART. 5-bis (Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli)

1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 360 milioni a decorrere dal 2015.

On. Guidesi Curden'

On. Fedriga

On. Busin

On. Caparini

Festrifo Busin Capreini

Fedrige Capaini

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

Articols

(Risarcimento danni provocati da sisma del 20 e 29 maggio 2012 ai prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006)

- 1 All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo le parole "lettere a), b)" e prima delle parole "ed f)" sono aggiunte le parole "b-bis";
 - b) le parole: "nonché al risarcimento dei danni subìti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva," sono sostituite dalle seguenti "nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività, alla ricostituzione delle scorte danneggiate, alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva e al risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari".

On. Guidesi (eu den '

On. Fedriga

On. Caparini

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Articolo 5-bis

- 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge presso la Cassa Depositi e Prestiti Spa, quale soggetto gestore, è istituito il Fondo finanziario settoriale per l'agricoltura, di seguito denominato «Fondo» al fine di realizzare interventi a favore del ricambio generazionale in agricoltura nonché di tutela del territorio finalizzati, attraverso la continuità delle attività agricole, a contenere il consumo del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile, e a preservarne la vocazione agricola.
- 2. Con successivo decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero dell'Economia vengono fissati i requisiti, le condizioni e le modalità di accesso al Fondo attraverso i quali la Cassa depositi e prestiti S.p.A., su apposita domanda del soggetto interessato, procede alle erogazioni.
- 3. La dotazione del fondo ammonta a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 20 milioni di euro a decorrere dal 2016. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2015 e a 20 milioni a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

On. Guidesi en oler'
On. Fedriga Fedr fo
On. Caparini Caparini

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente: Articolo 5-bis

CS VIS.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge presso la Cassa Depositi e Prestiti Spa, quale soggetto gestore, è istituito il Fondo finanziario settoriale per l'agricoltura, di seguito denominato «Fondo» al fine di realizzare interventi a favore del ricambio generazionale in agricoltura nonché di tutela del territorio finalizzati, attraverso la continuità delle attività agricole, a contenere il consumo del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile, e a preservarne la vocazione agricola.

2. Con successivo decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero dell'Economia vengono fissati i requisiti, le condizioni e le modalità di accesso al Fondo attraverso i quali la Cassa depositi e prestiti S.p.A., su apposita domanda del soggetto interessato, procede alle

erogazioni.

3. La dotazione del fondo ammonta a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 20 milioni di euro a decorrere dal 2016. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per il 2015 e 20 milioni a decorrere dal 2016 si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

On. Guidesi (ewelen'

On. Fedriga Fedra Con. Caparini Copier m

Ac. 3104

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

€5-bis. Articolo)

- 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge presso la Cassa Depositi e Prestiti Spa, quale soggetto gestore, è istituito il Fondo finanziario settoriale per l'agricoltura, di seguito denominato «Fondo» al fine di realizzare interventi a favore del ricambio generazionale in agricoltura nonché di tutela del territorio finalizzati, attraverso la continuità delle attività agricole, a contenere il consumo del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile, e a preservarne la vocazione agricola.
- 2. Con successivo decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero dell'Economia vengono fissati i requisiti, le condizioni e le modalità di accesso al Fondo attraverso i quali la Cassa depositi e prestiti S.p.A., su apposita domanda del soggetto interessato, procede alle erogazioni.
- 3. La dotazione del fondo ammonta a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 20 milioni di euro a decorrere dal 2016. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a consente del presente del si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2016.

On. Guidesi luislen'
On. Fedriga Fedriga
On. Caparini



"Articolo 5-bis

(Misure per le imprese che hanno subito danni a causa del terremoto del 20 e 29 maggio 2012 nel comune di Offlaga)

1. All'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

«1-ter. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, e dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ricadenti nel comune di Offlaga. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Marco Carra

(Jo: ~)

Dopo l'articolo 5 inscrire il seguente:

"Articolo 5-bis

(Misure per le imprese che hanno subito danni a causa del terremoto del 20 e 29 maggio 2012 nei comuni della provincia di Brescia)

1. All'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

«1-ter. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, e dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ricadenti nei comuni della provincia di Brescia. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Marco Carra

0--

AC 3104

Emendamento

Art. 5

Corrivo!

Dopo l'articolo 5 insertre il seguente:

ملم Artl 5-bis

(Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 in materia di realizzazione di impianti alimentati a biomasse)

1. Al comma 4- bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 dopo le parole "impianti fotovoltaici" sono inserite le seguenti parole "e solari termodinamici".

Marrocu, Oliverio

Mora

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

ماری - Art/5-bis corris!

(Risarcimento danni provocati da sisma del 20 e 29 maggio 2012 ai prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006)

- 1 All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo le parole "lettere a), b)" e prima delle parole "ed f)" sono aggiunte le parole "b-bis";
 - b) le parole: "nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva," sono sostituite dalle parole "nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività, alla ricostituzione delle scorte danneggiate, alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva e al risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari".

CARRA, OLIVERIO, AGOSPINI LUCIANO, ANTEZZA, ANZALDI, CAPOZZOLO, CENNI,

COVA, DAL MORO, FIORIO, LAVAGNO, MARROCU, MONGIELLO, PALMA, PRINA,

ROMANINI, TARICCO, TENTORI, TERROSI, VENITTELLI, ZANIN, ROSTELLATO

art 6

Carro 1

Apportare le seguenti modificazioni: 595T, turre

presente decreto sono sostituite da la decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono sostituite da la decorrere dalla data del 31 dicembre Con le sequenti's corsivo.

al comma 1 dopo le parole "politiche agricole alimentari e forestali" sono aggiunte le parole "Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i consulenti giuridici di cui all'art.19, comma 5, del decreto legge 8 febbraio 1995 n.32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n.104, sono soppressi. Il compenso del commissario ad acta di cui all'art.19, comma 5, del suddetto decreto legge, è ridotto del 10% a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

dopo il comma 1 aggiungere il seguente "1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la gestione dell'attuazione del nuovo piano di sviluppo rurale nazionale assistito dai fondi FEASR, per la parte riguardante le regioni meridionali, è attribuita ai competenti dipartimento e direzione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,";

corrivol

Consequente mente,
al comma dale parole dall'entrata in vigore del presente decreto. ono sostituite dalle parole dalla data del 31 dicembre 2016

Sostituire



Razionalizzazione di strutture delle politiche agricole, alimentari e forestali tondo corsivo! sostituire Al comma 1 dell'artó, le parole la gestione commissariale di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, e' soppressa e le relative funzioni sono trasferite sostituite dalle parole Ma gestione dell'attuazione del nuovo piano irriguo le requestion. nazionale assistito dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), anche per la parte riguardante le regioni meridionali, è attribuita, dopo le parole politiche agricole alimentari e forestali" sopo aggiunte le parole "Dalla stessa data i consulenti Chialo. giuridici di cui all'art.19, comma 5, del decreto legge 8 febbraio 1995, n.32, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n.104, e successive modificazioni, sono soppressi 1) 14 Faso applyingere is 2 ggimagu El aggiunto il comma. I bis: "Il commissario ad acta di cul all'art.19, comma 5, del decreto legge 8 febbrajo 1995 n.32, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 1995 n.104, cessa alla data del 31 dicembre 2016, e le relati√e funzioni sono trasferte ai competenti dipartimenti e direzioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Il compenso del medesimo commissario ad acta è/ridotto del 10**%** Al comma 2, le parole "al comma 1" sono sostituite d le parole **ai commi 1 e 1 bis** Al comma 3 le parole Dall'entrata in vigore del presente decreto sono sostituite dalle parold/★ Dalla data del 1 gennaio 2017★ 'ton le sequenti! On. Fabrizio Di Stefano Chrisco! Consequentemente; a)

-Emendamento

Articolo 6

Apportare le seguenti modifiche:

Al comma 1 sostituire le parole la gestione commissariale di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, è soppressa e le relative funzioni sono trasferite con le seguenti "la gestione dell'attuazione del nuovo piano irriguo nazionale assistito dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), anche per la parte riguardante le regioni meridionali, è attribuita";

al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: Dalla stessa data i consulenti giuridici di cui all'art.19, comma 5, del decreto legge 8 febbraio 1995 n.32, convertito con modificazioni

dalla legge 7 aprile 1995, n.104, e successive modificazioni, sono soppressi.";

dopo il comma 1 inserire il seguente: 1-bis. Il commissario ad acta di cui all'art.19, comma 5, del decreto legge 8 febbraio 1995 n.32, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 1995 n.104, cessa alla data del 31 dicembre 2016, e le relative funzioni sono trasferte ai competenti dipartimenti e direzioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Il compenso del medesimo commissario ad acta è ridotto del 10%; , peu cento (3) al comma 2, sostituire le parole "al comma 1" con le seguenti "ai commi 1 e 1 bis";

al comma 3 sostituire le parole "Dall'entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti "Dalla data del 1 gennaio 2017".

OLIVERIO, AGOSTINI LUCIANO, ANTEZZA, ANZALDI, CAPOZZOLO, CARRA, CENNI, COVA, DAL MORO, FIORIO, LAVAGNO, MARROCU, MONGIELLO, PALMA, PRINA, ROMANINI, TARICCO, TENTORI, TERROSI, VENITTELLI, ZANIN, ROSTELLATO

Art. 6

All'articele 6 apportare le seguenti modificazionis

Al comma 1, aggiungere infine i seguenti periodi: Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali individua i progetti e le opere delle quali dispone l'immediata presa in carico al fine di garantirne una rapida ultimazione. L'individuazione dei progetti è effettuata in base ai seguenti criteri: stato di avanzamento lavori; riconosciuta necessità dell'intervento; finalità dell'intervento legata al risparmio idrico, alla lotta alla desertificazione ed alla salinizzazione dei suoli";

al comma 2, dopo la parola forestali" aggiungere le seguenti: da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge?

Art. 6
Emendamento

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

dopo le parole: "riassegnazione delle risorse umane", inserire le seguenti:
", ivi compresi i soggetti con contratti di collaborazione;".

dopo le parole: "necessarie per lo svolgimento delle funzioni stesse", inserire aggingne le seguenti: ", salvaguardando i soggetti con contratti di collaborazione,".

Mongiello Oliverio

(Jul - v

Emendamento articolo 6

corros.

rovsve.

Al comma 2, dopo le parole: riassegnazione delle risorse umane inserre le seguent

, ivi compresi i soggetti con contratti di collaborazione.

Bordo, Zaccagnini

tondo!

Bordo Zaccegnin

corsivo!

Emendamento Articolo 6 -

aggungere

Al comma 2, dopo le parole: *necessarie per lo svolgimento delle funzioni stesse : inserire le seguenti:

Asalvaguardando i soggetti con contratti di collaborazione. Tondo!

Zaccagnini, Bordo

Zacropuni Borolo

(sover)

All'articolo 6 del testo del decreto legge, popo il comma 3 sonolaggiunti i seguenti:

"3-bis. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni statistiche di rilevazione dei prezzi all'ingrosso nel settore agroalimentare, il Consorzio obbligatorio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modificazioni, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite alla società di gestione di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni, recante il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane. Alla medesima società sono trasferiti i rapporti attivi e passivi necessari allo svolgimento delle funzioni attribuite al soppresso Consorzio.

3-ter. La società di gestione di cui al comma 3-bis individua le forme di coinvolgimento dei mercati agroalimentari all'ingrosso ai fini della migliore gestione delle funzioni attribuite dal presente articolo. Ai predetti fini, le società e gli organismi anche di natura privata, comunque denominati, che gestiscono mercati agroalimentari all'ingrosso, sono soggetti agli obblighi di cui al secondo comma, lettera h), dell'articolo 8 della legge 25 marzo 1959, n. 125, all'articolo 8 del Decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del 10 aprile 1970 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1970, n. 219) e all'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3-quater. Le funzioni trasferite ai sensi del comma 3-bis sono svolte nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro dello sviluppo economico e integrano quelle di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), h), l) ed m) del decreto ministeriale n. 174 del 2006. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i termini e le modalità della liquidazione del Consorzio di cui al comma 3-bis e della successione nei rapporti non estinti e le altre disposizioni di dettaglio per l'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter."

Conseguentemente Vla rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: Razionalizzazione di strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico

FLORIO-BUCIANO AGOSTINI CENNI CARRA chiaro

\$ 6.6

Emendamento all'AC n. 3104 aggiungere

All'articolo 6 del testo del decreto legge, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni statistiche di rilevazione dei prezzi all'ingrosso nel settore agroalimentare, il Consorzio obbligatorio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modificazioni, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite alla società di gestione di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni, recante il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane. Alla medesima società sono trasferiti i rapporti attivi e passivi necessari allo svolgimento delle funzioni attribuite al soppresso Consorzio.

3-ter. La società di gestione di cui al comma 3-bis individua le forme di coinvolgimento dei mercati agroalimentari all'ingrosso ai fini della migliore gestione delle funzioni attribuite dal presente articolo. Ai predetti fini, le società e gli organismi anche di natura privata, comunque denominati, che gestiscono mercati agroalimentari all'ingrosso, sono soggetti agli obblighi di cui al secondo comma, lettera h), dell'articolo 8 della legge 25 marzo 1959, n. 125, all'articolo 8 del Decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del 10 aprile 1970 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1970, n. 219) e all'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3-quater. Le funzioni trasferite ai sensi del comma 3-bis sono svolte nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro dello sviluppo economico e integrano quelle di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), h), l) ed m) del decreto ministeriale n. 174 del 2006."

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituito dalla seguente: Razionalizzazione di strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e vigilate dal Ministero dello

sviluppo economico*

101 (GALPERTI)

6.2



convo!

Emendamento all'AC n. 3104 (versione B)

All'articolo 6 del testo del decreto legge, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

corsivo.

"3-bis. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni statistiche di rilevazione dei prezzi all'ingrosso nel settore agroalimentare, il Consorzio obbligatorio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modificazioni, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite alla società di gestione di regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane. Alla medesima società sono trasferiti i rapporti attivi e passivi necessari allo svolgimento delle funzioni attribuite al soppresso Consorzio.

3-ter. La società di gestione di cui al comma 3-bis individua le forme di coinvolgimento dei mercati agroalimentari all'ingrosso ai fini della migliore gestione delle funzioni attribuite dal presente articolo. Ai predetti fini, le società e gli organismi anche di natura privata, comunque denominati, che gestiscono mercati agroalimentari all'ingrosso, sono soggetti agli obblighi di cui al secondo comma, lettera h), dell'articolo 8 della legge 25 marzo 1959, n. 125, all'articolo 8 del Decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del 10 aprile 1970 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1970, n. 219) e all'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3-quater. Le funzioni trasferite ai sensi del comma 3-bis sono svolte nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro dello sviluppo economico e integrano quelle di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), h), l) ed m) del decreto ministeriale n. 174 del 2006."

commo

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: Razionalizzazione di strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico

ENCIANO AGOSTION

CARRA

chiero tondo!

6. f

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'ISMEA è autorizzato ad utilizzare il 50 per cento delle risorse finanziarie ad esso attribuite per gli interventi del Fondo di investimento nel capitale di rischio, istituito in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'erogazione di finanziamenti previsti dal fondo credito di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 ha previsto l'istituzione di un regime di aiuti per facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del/22 giugno 2004 n. 182, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 66, comma 3, della legge/27 dicembre 2002, n. 289 è stato istituito presso ISMEA un «Fondo d'investimento nel capitale de rischio».

Per gli interventi del Fondo l'articolo/66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha previsto la somma di 5 milioni di euro/annui per il triennio 2003-2005.\

La dotazione del Fondo è stata ulteriormente incrementata dal comma 86 dell'art. 1, della L. 30 dicembre 2004, n. 311.

Di recente con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro Economia e Finanze è stato reso operativo il Fondo Credito di cui all'art. 17, comma 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

KELAŽIQNE TECNICA

La norma in questione, non comporta oneri ma consente all'ISMEA di utilizzare il 50 per cento delle risorse attualmente nelle disponibilità dell'Istituto, per i finanziamenti a valere sul Fondo credito gestito dall'Istituto stesso.

OLIVERIO, AGOSTINI L., ANTEZZA, ANZALDI, CAPOZZOLO, CARRA, CENNI, COVA, DAL MORO,

FIORIO, LAVAGNO, MARROCU, MONGIELLO, PALMA, PRINA, ROMANINI, TARICCO, TENTORI, TERROSI,

VENITTELLI, ZANIN

trui cay fline

ARTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole: «fino al 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2015».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di pagamento con la celerità necessaria, derivante dallo stato di crisi del settore che sopporta ritardi nei pagamenti imposti dalla necessità di recuperare su un triennio una ingente quantità di debiti e provvedere altresì all'estinzione del piano di rientro dai debiti ippici 2012 di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 11177 del 31 gennaio 2013, nonché l'estinzione delle situazioni debitorie maturate dall' ex ASSI – UNIRE sino al 31 dicembre 2012 è indispensabile che la gestione del dirigente delegato ad effettuare pagamenti e riscossioni utilizzando il conto di tesoreria dell'ex ASSI prosegua, anche nel prossimo anno 2015.

Questa recessità è particolarmente pressante per consentire anche l'attività di liquidazione delle pendenze ancora in corso, con particolare riferimento all'esigenza di liquidare il FONDO TOTIP e alla chiusura e liquidazione della Cassa di previdenza e assistenza per i dipendenti ex ASSI UNIRE. La prosecuzione del dirigente delegato è inoltre indispensabile per favorire sia il rispetto dei termini connessi al piano di rientro – che vede nel 2015 l'ultima annualità di riferimento in relazione ai cc.dd. "debiti ippici" –, nonché a consentire il più celere svolgimento dei pagamenti connessi alle situazioni debitorie ex ASSI maturate sino al 31 dicembre 2012.

Si segnala peraltro che l'ulteriore prosecuzione del dirigente delegato, da ultimo disposta con il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, si rende necessaria anche in relazione alla mancata attuazione, allo stato, dell'articolo 14, comma 2, lettera ff), della legge 11 marzo 2014, n. 23, recante Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita (c.d. delega fiscale), che prevede, tra l'altro, la riorganizzazione del settore ippico con la promozione dell'istituz one della Lega appica italiana.

RELAZIONE TECNICA

Trattasi di una disposizione normativa avente carattere procedimentale che non comporta significativi oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L'unico onere è infatti rappresentato dal compenso spettante al dirigente delegato conseguente all'assegnazione dell'incarico quale integrazione alla retribuzione di risultato nella misura massima consentita e stimato in circa 10.000 euro annui lordi.

CARRA, OLIVERIO AGOSTINI L., ANTEZZA, ANZALDI, CAPOZZOLO, CENNI, COVA, DAL MORO, FIORIO,

LAVAGNO, MARROCU, MONGIELLO, PALMA, PRINA, ROMANINI, TARICCO, TENTORI, TERROSI, VENITTELLI,

ZANIN

ART 6

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma 132 è sostituito dal seguente:

«132. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società, sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dei beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole individuati ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'ISA Spa effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società il cui capitale sia posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, o in cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nel caso di interventi a condizioni di mercato, l'ISA Spa opera esclusivamente come socio di minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale ovvero prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi. Nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni, l'ISA Spa stipula accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le partecipazioni acquisite. Nel caso di interventi a condizioni agevolate, l'ISA Spa interviene tramite l'erogazione di mutui di durata massima di quindici anni. I criteri e le modalità degli interventi finanziari dell'ISA Spa sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'intervento a condizioni agevolate da parte dell'ISA Spa è subordinato alla preventiva approvazione di apposito regime di aiuti da parte della Commissione europea».

3-ter. La legge 19 dicembre 1983, n. 700, è abrogata. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi 132-bis e 132-ter sono abrogati. All'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, i commi da 1 a 4 sono abrogati.

AGOSTINI L., OLIVERIO, ANTEZZA, ANZALDI, CAPOZZOLO, CARRA, CENNI, COVA, DAL MORO,

FIORIO, LAVAGNO, MARROCU, MONGIELLO, PALMA, PRINA, ROMANINI, TARICCO, TENTORI, TERROSI,

VENITTELLI, ZANIN

A.C. 3104

EMENDAMENTO

(convo!

Articolo

Dopo il comma 3 sorto aggiunti i seguenti:

"3-bis. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni statistiche di rilevazione dei prezzi all'ingrosso nel settore agroalimentare, il Consorzio obbligatorio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modificazioni, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite alla società di gestione di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni, recante il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane. Alla medesima società sono trasferiti i rapporti attivi e passivi necessari allo svolgimento delle funzioni attribuite al soppresso Consorzio.

3-ter. La società di gestione di cui al comma 3-bis individua le forme di coinvolgimento dei mercati agroalimentari all'ingrosso ai fini della migliore gestione delle funzioni attribuite dal presente articolo. Ai predetti fini, le società e gli organismi anche di natura privata, comunque denominati, che gestiscono mercati agroalimentari all'ingrosso, sono soggetti agli obblighi di cui al secondo comma, lettera h), dell'articolo 8 della legge 25 marzo 1959, n. 125, all'articolo 8 del Decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del 10 aprile 1970 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1970, n. 219 e all'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3-quater. Le funzioni trasferite ai sensi del comma 3-bis sono svolte nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro dello sviluppo economico e integrano quelle di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), h), l) ed m) del decreto ministeriale n. 174 del 2006. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i termini e le modalità della liquidazione del Consorzio di cui al comma 3-bis e della successione nei rapporti non estinti e le altre disposizioni di dettaglio per l'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter.""

OLIVERIO, AGOSTINI LUCIANO, ANTEZZA, ANZALDI, OLIVERIO, AGOSTINI LUCIANO, ANTEZZA, ANZALDI, OLIVERIO, CARRA, CENNI, COVA, DAL MORO, FIORIO, LAVAGNO, MARROCU, MONGIELLO, PALMA, PRINA, ROMANINI, TARICCO, TENTORI, TERROSI, VENITTELLI, ZANIN, ROSTELLATO

AC 3104

Dopo l'articolo 6, inserre il seguente:

(Registro delle associazioni nazionali delle Città di Identità).

- 1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione e dei settori agricoli in crisi nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e promozione delle eccellenze agricole, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un registro nazionale delle associazioni nazionali delle Città di identità.
- 2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i requisiti e le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma precedente.
- 3. All'istituzione e alla tenuta del Registro di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Dallai DOL

Nardi / Fiorio

* 6.01

ART 6

EMENDAMENTO aC 3104

Conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali

Dopo l'articolo 6, insertre il seguente:

Art 6 big

(Registro delle associazioni nazionali delle Città di Identità).

, Corsoso!

- 1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione e dei settori agricoli in crisi nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e promozione delle eccellenze agricole, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un registro nazionale delle associazioni nazionali delle Città di identità.
- 2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i requisiti e le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma precedente.
- 3. All'istituzione e alla tenuta del Registro di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TERROSI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento è volto a riconoscere l'operato delle Associazioni nazionali delle Città d'Identità, e a capitalizzare le loro capacità di gestione e programmazione della valorizzazione e promozione del patrimonio eno-gastronomico italiano nei settori agricoli in difficoltà, come previsto al comma 1. Vista la crisi del comparto, soprattutto nelle aree marginali, e l'urgenza di porre in essere misure atte a valorizzare e promuovere l'agricoltura italiana, appare evidente che superare la frammentazione della promozione e della strutturazione dell'offerta attraverso la promozione di progetti nazionali di eccellenza legati direttamente alle produzioni può contribuire a rafforzare l'attrattività delle produzioni eno-gastronomiche italiane e della filiera agricola nazionale.

Il comma 2 istituisce un registro nazionale delle Associazioni nazionali delle Città d'Identità presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nel quale le associazioni richiedenti possono essere iscritte, previa verifica dei requisiti.

Il comma 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Dopo l'articolo 6, inserce il seguente:

(Semplificazioni in materia di rifiuti agricoli).

1. Al comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) paglia, sfalci e potature, di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa o per la produzione di ammendanti o concimi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero ceduti a terzi».

Dallai



Dono l'articolo 6 agr

AC 3104 Fmendamento

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art./6 bis

1. All'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo la parola "superiore" aggiungere le seguenti: la 30% dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende,

On. Massimiliano BERNINI

Consura

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 313 apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola "fioritura" aggiungere le seguenti " e di melata" b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

sons agginte

1 bis. Sono vietati, in qualunque periodo dell'anno, i trattamenti antiparassitari condotti con l'utilizzo di prodotti fitosanitari ed erbicidi a base di neonicotinoidi, ovvero di pesticidi sistemici in grado di persistere nell'apparato vascolare della pianta;

1. ter. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare la propria normativa a quanto disposto dal comma 1.bis.

On. Massimiliano BERNINI

, corswo

Emendamento

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

1. Alla Tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sestituire il numero 12) con il seguente: « 12) miele naturale, pappa reale».

2. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, bostituire il numero 16) con il seguente: « 16) miele naturale, pappa reale».

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 8.000.000 euro, a decorrere dal 2015, si provvede mediante riduzione del 0,6% di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.

On. Massimiliano BBRNINI

Corrivo!

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

مامن Art 6-bis

1. A decorrere dal 1º gennaio 2015 sono esenti dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 i terreni agricoli di cui al comma 5 del detto articolo 13, indipendentemente dalla loro ubicazione territoriale.

2. Per l'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i terreni considerati imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 4 comma 5-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla 44, e dall'articolo del Ministro dell'economia e dell'finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014. Per il medesimo anno 2014, resta ferma l'esenzione per i terreni a base al predetto decreto, non ricadano in zon montane o di collina.

3. I contribuenti che per l'anno 2014 hanno effettuato versamenti dell'IMU in relazione ai terreni considerati imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, dell finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, delle 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014, e che per effetto quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento.

4. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni di cui al precedente comma. A tal fine, per l'anno 2014, e' autorizzato l'utilizzo dello stanziamento previsto per la compensazione di cui all'ultimo periodo del comma 5-bis, dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

5. È abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni dalla 1. 24 marzo 2015, n. 342.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a un totale di 1650 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede tramite la sostituzione, all' articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, delle parole "nei limiti del 96 per cento" con le seguenti "nei limiti del 90,5 per cento". Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 90,5 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 90,5 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 90,5 per cento".

7. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

6.0.11

On. Massimiliano BERNINI

Consiro!

AC 3104 Emendamento-

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

1.All'articolo 8 del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

Jono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9 bis L'operatore commerciale che vende direttamente il latte crudo nell'ambito dei circuiti di filiera corta, può procedere al confezionamento dello stesso utilizzando contenitori sterili idonei al trasporto. Le confezioni di latte crudo, etichettate conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del ministero della salute, 12 dicembre 2012, devono essere ritirate dal punto vendita entro e non oltre 48 ore successive alla consegna.

9 ter Ai fini del comma 9 bis, per filiera corta si intende una filiera produttiva caratterizzata dalla assenza di intermediari commerciali e nella quale l'area di produzione è posta ad una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita e comunque ricompresa nell'ambito della Azienda Sanitaria Locale alla quale appartiene l'allevamento.

9 quater Con decreto del ministro della salute, di concerto con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti igienico sanitari e le attrezzature che devono possedere gli stabilimenti di produzione che procedono al confezionamento di latte crudo, le modalità di confezionamento, di trasporto e di ritiro dai punti vendita delle confezioni di latte crudo.

On. Gluseppe L'ABBATE

Corror !

AC 3104 Emendamento

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

مار Artl 6 bis

- 1. Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e di consentire la formazione di prezzi sulla base di quotazioni di riferimento univoche, trasparenti e rappresentative, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali emana un decreto per regolamentare l'istituzione, per le filiere ritenute maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, delle Commissioni uniche nazionali di filiera, anche in linea con gli orientamenti comunitari in materia di organizzazione comune dei mercati.
- 2. Alle Commissioni uniche nazionali di filiera partecipano, secondo oggettivi criteri di rappresentatività, i delegati delle Organizzazioni ed associazioni professionali dei produttori agricoli, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione.
- 3. Le Commissioni uniche nazionali di filiera determinano, in base ad indici sintetici riferiti all'andamento del mercato, indicazioni di prezzo che gli operatori commerciali adottano nei contratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente.

On. Giuseppe L'ABBATE luce

corrivo!

AC 3104-Emendamento-

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art! 6-bis

Sous aggiunte

1. All'articolo 25, comma 2, primo periodo, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo la parola "tramite" inserire le seguenti: "dei professionisti abilitati all'esercizio della professione e".

On. Giuseppe L'ABBATE

corrivo!

AC-3104-Emendamento

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art 6-bis

2 aggiunts

1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 12 bis) aggiungere il seguente: « 12 ter) origano destinato all'alimentazione ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede, a decorrere dal 2015, mediante riduzione del 0,6% di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.

On. Paolo PARENTERA

6015

consuro!

AC 3104
Emendamento

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art 6 bis

- 1. Per il triennio 2015-2017 è concesso ai castanicoltori di castagneti da frutto, ovvero ai coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, conduttori di castagneti, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che svolgono questa attività in modo prevalente ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, un contributo unico a copertura delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia dei castagneti colpiti dal cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, ed un indennizzo per il mancato reddito ai castanicoltori che rinunciano per almeno 4 anni, alla lotta chimica a favore dell'introduzione dell'antagonista parassitoide *Torymus sinensis* Kamijo.
- 2. Al fine di poter attuare le linee di ricerca per lo studio e il contenimento delle patologie e degli artropodi dannosi alla castanicoltura, è concesso un contributo straordinario, nel limite complessivo di 1.000.000 di euro per ciascun anno del triennio 2015-2016-2017, destinato al finanziamento del progetto di ricerca "CASTANEA" già proposto e valutato nell'ambito del Tavolo di filiera frutta in guscio sez. castagne istituito presso il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

On. Paolo PARENTELA

Dono l'arricolo

AC 3104 Emendamento

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art 6 bis

- 1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, un Fondo per il sostegno delle imprese agricole che fanno uso di prodotti fitosanitari consentiti in agricoltura biologica, di cui all'articolo 5, Reg. (CE) 5 settembre 2008 n. 889/2008, della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.
- 2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministro della salute, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.
- 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede, a decorrere dal 2015, mediante riduzione del 0,3% di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.

On. Silvia Benedetti

corsiro!

AC 3104 Emendamento

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art'6-bis

1. All'articolo 35, comma 3 bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 dopo la parola "condizionamento" gegiungere le seguenti: "e comunque dopo la fase di ammostamento".

sono aggiunte

On. Chiara GAGNARLI



Carrivo!

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 6 aggiunto il seguente: 6-bis) (Misure per il potenziamento del Piano irriguo nazionale).

- 1. Al fine di garantire l'avvio e il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, è stanziata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016,2017.
- 2. Agli ciri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari cielle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigenie in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
- 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate le sono determinate le modalità e i criteri di utilizzo per accedere alle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare priorità per le infrastrutture irrigue danneggiate da eventi calamitosi verificatisi negli anni 2014 e 2015.

Faenzi, Catanoso, F. Di Stefano, R. Gallo, Russo.



EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente: 6-bis) "(Disposizioni in favore del Corpo Forestale dello Stato).


- 1. Al fine di fronteggiare le esigenze derivanti dai compiti di tutela del patrimonio naturale e paesaggistico per la prevenzione e la repressione dei reati in materia ambientale e agroalimentare, in deroga ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, la dotazione organica degli operatori e dei collaboratori di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, è incrementata di 1.400 unità di personale.
- 2. In sede di prima attuazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale con contratto a tempo indeterminato di cui all'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, e all'articolo 1, commi 519 e 521, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, transita nel ruolo degli operatori di cui al comma 3 del presente articolo.
- 3. Entro il termine di cui al comma 2, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato a inquadrare nel ruolo di operatore, previo svolgimento di una procedura selettiva nella forma del corso-concorso, volta a verificare il possesso delle competenze nella lotta contro gli incendi boschivi, nel monitoraggio e nella protezione dell'ambiente, nella tutela e nella salvaguardia delle riserve naturali statali, comprese la conservazione della biodiversità nonché la migliore gestione delle aree protette di interesse nazionale e le attività didattico-amministrative connesse, il personale a tempo determinato, assunto, da almeno cinque anni, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124 del 1985.

6.05

- 4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni indicate dal presente articolo, pari a a 48.800.000 mila euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede:
- a) quanto a 42.969.000 euro, a valere sulle entrate di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- b) quanto a 1.500.000 euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- c) quanto a 4.300.000 euro, tramite corrispondente riduzione alla tabella A, allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, voce Ministero dell'economia e delle finanze.

Flenzi, Catanoso, F. Di Stefano, R. Gallo, Russo.

6.0,5





corriso!

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 6 inscrito il seguente: 6-bis) (Interventi in materia di contrasto al fenomeno della contraffazione agroalimentare ed italian sounding)

1. All'articolo 30, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014, n.133 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164, la lettera e) è soppressa. Le risorse assegnate per le finalità indicate dalla medesima lettera e) sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'attività di contrasto svolta dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri per l'assegnazione delle risorse indicate dal precedente comma 1.

Faenzi, Catanoso, F. Di Stefano, R. Gallo, Russo.



EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente: 6-bis). (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali mediante l'istituzione di un'unica Agenzia per il settore)"

- 1. Nell'ambito della razionalizzazione e della riduzione della spesa per il funzionamento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di incrementare l'efficienza e la concorrenza dei servizi resi dal settore agricolo e agroalimentare, attraverso la trasparenza e l'economicità delle relative procedure entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone un piano di riorganizzazione del sistema degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituendo un'unica Agenzia nel rispetto delle seguenti norme regolatrici:
- a) gestione efficace dei flussi finanziari derivanti dalla politica agricola dell'Unione europea (PAC) e coordinamento degli organismi pagatori al fine di realizzare gradualmente un sistema di pagamenti da parte di istituti di credito convenzionati con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con le regioni;
- b) gestione e sviluppo di un sistema informativo agricolo nazionale di servizi, complesso e interdisciplinare, a supporto delle competenze istituzionali del comparto agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca;
- c) promozione e controllo delle attività di ricerca e di sperimentazione nel settore agroalimentare, nonché indirizzo e coordinamento,

insieme con le regioni e con i soggetti privati, delle attività di ricerca e di sperimentazione gestite da società territoriali partecipate, nelle quali le università intervengono in qualità di socie, garantendo una maggiore cooperazione tra gli enti pubblici nazionali di ricerca e il sistema delle autonomie regionali;

d) controllo e verifiche istruttorie, contabili e tecniche sui prodotti

agroalimentari nel mercato interno e nelle esportazioni;

e) trattamento delle informazioni della ricerca, rilevazione, analisi e previsione dei dati in materia agricola, ittica, agroalimentare e forestale, nonché costruzione delle elaborazioni socio-economiche a supporto delle politiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso l'utilizzo di dati raccolti unitariamente ed in maniera esclusiva dall'Istituto nazionale di statistica:

f) incremento delle misure per la valorizzazione e per il sostegno alle imprese operanti nel settore agroalimentare, con particolare riferimento all'attività di contrasto del fenomeno della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani;

g) promozione di attività di ricerca scientifica, formazione e studio degli alimenti e dello stato nutrizionale, del mantenimento della salute e della prevenzione del rischio di malattie correlate all'alimentazione, nonché valutazione della qualità nutrizionale dei prodotti agroalimentari nazionali;

h) promozione di attività di ricerca di interesse nazionale e internazionale al fine di favorire uno sviluppo ispirato a criteri di qualità, sostenibilità e multifunzionalità, nonché alla valorizzazione degli spazi rurali e dei sistemi acquei e all'integrazione delle aree marginali e svantaggiate;

i) gestione e coordinamento dei servizi economico-finanziari a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari attraverso la promozione di strumenti finanziari, anche privati, e di finanza agevolata, nonché mediante progetti di investimento per superare il ritardo tecnologico e strutturale del comparto agroindustriale;

j) promozione delle imprese agricole nazionali e dei prodotti

agroalimentari nazionali nei mercati internazionali.

2. Le competenze e le funzioni degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le società strumentali dagli stessi controllate, soppressi ai sensi del successivo comma sono

riorganizzate e attribuite all'Agenzia di cui al precedente comma, in conformità agli obiettivi previsti per l'agenda digitale italiana ai sensi dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e a quanto stabilito dal successivo comma 3 del presente articolo.

- 3. Ai fini della riorganizzazione della gestione del sistema agricolo nazionale, per ridurre le sovrapposizioni tra livelli decisionali e la spesa corrente primaria degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in conformità agli obiettivi previsti per l'agenda digitale italiana, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per agevolare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese agricole e di ridurre gli adempimenti a carico delle medesime imprese, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, istituisce la carta digitale delle imprese agricole, con la quale le imprese agricole possono accedere ai finanziamenti con procedure agevolate, seguire l'*iter* delle pratiche e ottenere il rilascio dei documenti necessari allo svolgimento della loro attività.
- 4. Il piano di riorganizzazione del sistema degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui al precedente comma 1, è finalizzato alla soppressione e messa in liquidazione dei seguenti enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
 - a) Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
 - b) Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
 - c) Istituto nazionale di economia agraria (INEA);
 - d) Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA);
 - e) Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA);
 - f) AGECONTROL Spa;

- 5. Per gli enti soppressi e messi in liquidazione ai sensi del comma 4 lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle disposizioni vigenti in materia di liquidazione coatta amministrativa.
- 6. Con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'attività dell'Agenzia di cui al commal, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le modalità per il trasferimento del personale degli enti soppressi di cui all'articolo 5 alle dipendenze dell'Agenzia medesima.
- 7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, sono definite le modalità tecniche, operative e contabili delle procedure previste dal piano di riorganizzazione di cui al presente articolo.

Facuzi

AC 3104

Emendamento

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

corsivo

Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli)

1. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, le parole "superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola" si interpretano nel senso che rientrano nelle predette superfici anche quelle private ovunque ubicate e delle quali gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità in virtù di un titolo legittimo.

2. Qualora le superfici di cui al precedente comma 1 siano ubicate in Comuni diversi da quello ove ha sede l'azienda di produzione, la comunicazione di cui al citato articolo 4, comma 2, è

indirizzata al sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita.

Oliveria Manciella

Oliverio, Mongiello

EMENDAMENTO

o Cartico 6 agg ART. 6.

<< Art. 6-bis.

(Registro delle associazioni nazionali delle Città di Identità).

- 1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro nazionale delle associazioni nazionali delle Città di Identità.
- 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sentite le associazioni professionali agricole e quelle di filiera interessate, rappresentative a livello nazionale, sono definiti i requisiti che devono possedere le Associazioni nonchè le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma precedente.
- 3. All'istituzione e alla tenuta del Registro di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.>>

19hles ANTEZZA, MONGIELLO, GĬNEFRA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendament à è volto a riconoscere l'operato delle Associazioni nazionali delle Città d'Identità, e a capitalizzare le loro capacità di gestione e programmazione della valorizzazione e promozione del patrimonio eno-gastronomico italiano nei settori agricoli in difficoltà, come previsto al comma 1. Vista la crisi del comparto, soprattutto nelle aree marginali, e l'yrgenza di porre in essere misure atte a valorizzare e promuovere l'agricoltura italiana, appare evidente che superare la frammentazione della promozione e della strutturazione dell'offerta attraverso la promozione di progetti hazionali di eccellenza legati direttamente alle produzioni può contribuire a rafforzare l'attrattività delle produzioni eno-gastronomiche italiane e della filiera agricola nazionale.

Il comma 2 istituisce un registro nazionale delle Associazioni nazionali delle Città d'Identità presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nel quale le associazioni richiedenti possono essere iscritte, previa verifica dei requisiti.

Il comma 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.